

**BOZZE DI STAMPA**

**1 ottobre 2024**

**N. 1**

# **SENATO DELLA REPUBBLICA**

**XIX LEGISLATURA**

**Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113,  
recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini  
normativi ed interventi di carattere economico (1222-A)**

## **EMENDAMENTI (al testo del decreto-legge)**

### **Art. 1**

#### **1.2**

MANCA

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «inviano dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024 all'Agenzia delle entrate», con le seguenti: «inviano dal 2 gennaio 2025 al 31 gennaio 2025 all'Agenzia delle entrate» e le parole: «entro il termine del 15 novembre 2024», con le seguenti: «entro il termine del 31 dicembre 2024».*

---

#### **1.4**

MANCA, TAJANI, LORENZIN, MISIANI, NICITA, LOSACCO

*Al comma 1, le parole: "al 2 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "al 16 dicembre 2024".*

---

## 1.5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Al comma 1, le parole: "al 2 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "al 16 dicembre 2024".*

---

## 1.8

MANCA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire il comma 2 con il seguente:*

"2. All'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, al primo periodo le parole: «1.800 di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «3.400 di euro per l'anno 2024»";

*b) dopo il comma 2 inserire il seguente:*

"2-bis. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari all'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione integrativa di cui al comma 1, moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare complessivo dei crediti di imposta indicati nelle comunicazioni integrative di cui al citato comma 1.";

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 8*

---

## 1.10 (testo 2)

DAMANTE, PIRRO, Barbara FLORIDIA, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al terzo periodo, sostituire le parole da "di 1.600 milioni di euro per l'anno 2024" fino alla fine del comma, con le seguenti: "1.600 milioni di euro per l'anno 2024, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione in spesa delle risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater";

b) dopo il comma, inserire i seguenti:

"2-*bis*. Per l'anno 2024, è stabilito l'incremento, nel limite massimo di 350 milioni di euro, dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

2-*ter*. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori è stabilito, nel limite di 600 milioni di euro per l'anno 2024, un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, l'attività di produzione, distribuzione e commercio di sistemi di arma. Il contributo è dovuto a fronte di un incremento medio del margine operativo lordo nei tre periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023, almeno pari al 50 per cento. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 25 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

2- *quater*. Al fine di perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori è stabilito, nel limite di 650 milioni di euro per l'anno 2024, un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico del settore bancario. A tal fine, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: "per l'anno 2023" con le seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) sostituire il comma 2 con il seguente: "2. L'imposta straordinaria è determinata applicando, per ciascuna annualità, un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto

economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, conseguente ad attività di finanziamento, relativo:

1) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;

2) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022."

3) sopprimere il comma 3;

4) sopprimere il comma 5-*bis*."

*Conseguentemente sopprimere l'articolo 8*

---

## **1.11**

MANCA

*Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:*

"a) alla rimodulazione e all'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, al fine di conseguire risparmi di spesa e maggiori entrate pari a 750 milioni per l'anno 2024. Entro il 30 ottobre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 750 milioni di euro per l'anno 2024."

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 8*

---

## **1.12**

NICITA

*Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:*

"b) alla rimodulazione e all'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, al fine di conseguire risparmi di spesa e maggiori entrate pari a 560 milioni per l'anno 2024. Entro il 30 ottobre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'arti-

colo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 560 milioni di euro per l'anno 2024."

---

### **1.13**

LORENZIN

*Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:*

"c) alla rimodulazione e all'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, al fine di conseguire risparmi di spesa e maggiori entrate pari a 290 milioni per l'anno 2024. Entro il 30 ottobre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 290 milioni di euro per l'anno 2024."

---

### **1.16**

MANCA, TAJANI, LORENZIN, NICITA, LOSACCO

*All'articolo 1, al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire le parole:* "il Ministero delle imprese e del made in Italy e le regioni delle ZES Unica per il Mezzogiorno rendono nota entro il 15 gennaio 2025, mediante apposita comunicazione inviata al Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, la possibilità di agevolare i medesimi investimenti a valere sulle risorse dei programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021- 2027 di loro titolarità" *con le seguenti:* "il Ministero delle imprese e del made in Italy rende nota entro il 15 gennaio 2025, mediante apposita comunicazione inviata al Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, la possibilità di agevolare i medesimi investimenti a valere sulle risorse dei programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021- 2027 di sua titolarità";

*b) sostituire le parole:* "Il Ministero delle imprese e del made in Italy e le regioni, che intendono avvalersi della facoltà di cui al primo periodo, definiscono con propri provvedimenti le modalità di riconoscimento dell'agevolazione e gli adempimenti richiesti agli operatori economici, anche tenendo

conto di quanto previsto dall'articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023 e dal decreto del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024" *con le seguenti*: "Il Ministero delle imprese e del made in Italy se intende avvalersi della facoltà di cui al primo periodo, definisce con proprio provvedimento le modalità di riconoscimento dell'agevolazione e gli adempimenti richiesti agli operatori economici, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023 e dal decreto del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024".

---

### **1.17**

MANCA, TAJANI, LORENZIN, MISIANI, NICITA, LOSACCO

*Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al primo periodo, sostituire le parole: "e le regioni delle ZES Unica per il Mezzogiorno rendono" con la seguente: "rende" e la parola: "loro" con la seguente:"sua";*

*b) al secondo periodo, sostituire le parole: "e le regioni, che intendono avvalersi della facoltà di cui al primo periodo, definiscono" con le seguenti: ", se intende avvalersi della facoltà di cui al primo periodo, definisce".*

---

### **1.100**

DAMANTE, PIRRO, Barbara FLORIDIA

*Al comma 5, sostituire le parole da: «il Ministero delle imprese e del made in Italy e le regioni delle ZES Unica» fino alla fine del comma con le seguenti: «il Ministero delle imprese e del made in Italy rende nota entro il 15 gennaio 2025, mediante apposita comunicazione inviata al Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, la possibilità di agevolare i medesimi investimenti a valere sulle risorse dei programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021- 2027 di sua titolarità ove ne ricorrano i presupposti e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti da detti programmi, indicando l'entità delle risorse finanziarie disponibili per il finanziamento della misura. Il Ministero delle imprese e del made in Italy se intende avvalersi della facoltà di cui al primo periodo, definisce con proprio provvedimento le modalità di riconoscimento dell'agevolazione e gli adempimenti richiesti agli operatori economici, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 16 del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, e dal decreto del*

Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024.».

## 1.18

DAMANTE, Barbara FLORIDIA, Sabrina LICHERI

*Dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

«5-bis. All'articolo 16 del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "Per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2024, 2025 e 2026";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Per le finalità di cui al comma 1, sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, anche se non di nuova costruzione, comprese le spese di ristrutturazione, ammodernamento e adeguamento strettamente funzionale all'attività produttiva. Il valore dei terreni e degli immobili, comprese le spese di ristrutturazione, ammodernamento e adeguamento funzionale degli stessi, non può superare il 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato.";

c) al comma 4, primo periodo le parole: "15 novembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "14 novembre 2026";

d) al comma 6, le parole: "nel limite complessivo di spesa di 1.800 milioni di euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di spesa complessivo di 5.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026".

*5-quater.* Ai maggiori oneri derivanti dal comma 5-ter si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi da 5-quinquies a 5-septies.

*5-quinquies.* È stabilito l'incremento, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

*5-sexies.* Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori è stabilito, nel limite di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2025, un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, l'attività di produzione, distribuzione e commercio di sistemi di arma. Il contributo è dovuto a fronte di un incremento medio del margine operativo lordo nei tre periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023, almeno pari al 50 per cento. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 25 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

*5-septies.* Al fine di perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori è stabilito, nel limite di 700 milioni di euro per l'anno 2024, e di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico del settore bancario. A tal fine, all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. L'imposta straordinaria è determinata applicando, per ciascuna annualità, un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, conseguente ad attività di finanziamento, relativo:

1) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;

2) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022."

3) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022."

4) il comma 3 è abrogato;

5) il comma 5-*bis* è abrogato".»

---

### **1.23**

DAMANTE, Barbara FLORIDIA, NATURALE, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI

*Dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. All'articolo 16, comma 2, primo periodo, del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, dopo le parole: »ovvero all'ampliamento« sono aggiunte le seguenti: »o all'adeguamento funzionale o alla riqualificazione energetica«.*

---

### **1.101 (già 1.29)**

FREGOLENT, PAITA

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-bis. All'articolo 8, comma 10-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole "30 giugno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2025"».*

---

### **1.30**

DAMANTE, PIRRO, NATURALE, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI

*Dopo il comma 6, inserire il seguente: «6-bis. All'articolo 38 del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, al comma 2, le parole: "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026"».*

---

## ORDINI DEL GIORNO

### **G1.100**

NICITA

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico",

Premesso che,

le recenti vicende giudiziarie e amministrative che riguardano una parte rilevante e strategica del Polo industriale siracusano - il deputatore IAS - costituiscono l'occasione urgente per la definizione di una strategia multidimensionale che ne garantisca il futuro in un quadro di transizione energetica ed ecologica, sostenibilità ambientale, tutela della salute, rilancio dell'occupazione, riqualificazione dei lavoratori, bonifica e riconversione industriale;

il Polo industriale siracusano dispone di un sistema infrastrutturato e interdipendente, con capacità e competenze particolarmente idonee allo sviluppo di un polo mediterraneo dell'idrogeno collegato con altri siti strategici siciliani (Termini Imerese e Gela). Esso inoltre è uno dei principali siti di emissione antropogenica di CO<sub>2</sub> e, dunque, la sua riconversione - assieme alla riqualificazione dei lavoratori - si pone come strategica anche nel quadro di un piano nazionale per il clima e per la riduzione delle emissioni di gas climalteranti. La scala e la dimensione temporale degli investimenti necessari sono tali da richiedere forti e non più rinviabili investimenti strategici, cooperazione pubblico-privato, confronto sinergico con i lavoratori;

la Corte Costituzionale ha dichiarato l'art. 104bis, comma 1-bis.1, quinto periodo, nella parte in cui non prevede che le misure indicate si applichino per un periodo non superiore a trentasei mesi (termine ritenuto congruo sulla base del precedente Ilva);

impegna il Governo

a valutare, alla prima occasione disponibile, l'opportunità di procedere ad una riformulazione dell'art. 104bis Disp. Att. c. p. p recependo le disposizioni della Corte, in particolare imponendo un termine massimo di consultazione delle misure prescrittive per impianti sotto sequestro giudiziario fino a sei mesi e un termine massimo di operatività degli impianti di 36 mesi;

a valutare, conseguentemente, l'opportunità di riesaminare e modificare il DPCM che qualificava IAS e Priolo Servizi scpa come

infrastrutture necessarie ad assicurare la continuità produttiva degli stabilimenti della società ISAB, estendendo tale condizione agli impianti (e alle relative condotte) dei grandi utenti la cui attività di depurazione è co-essenziale al funzionamento dell'IAS e, quindi, di ISAB;

a valutare l'opportunità di riesaminare e, conseguentemente, modificare il DPCM del 12/9/2023 in modo da assorbire integralmente le osservazioni della magistratura, definendo, d'intesa con la Regione, le risorse immediatamente disponibili, un cronoprogramma verificabile degli investimenti (ivi incluso il termine massimo di operatività degli impianti di cui alla decisione della Corte), un credibile un monitoraggio quotidiano effettivo, un sistema replicabile, di controlli umani e automatici, che sia efficace e bilanciato su parametri certi e definiti con criteri condivisi e pienamente rispettosi della legislazione vigente, previa consultazione con tutti gli enti e i soggetti eleggibili;

conseguentemente, a valutare l'opportunità individui per IAS una nuova e semplificata struttura di Governance, con meccanismi di controllo rafforzati e garanzie di economicità nella gestione, assegnando ad IAS nuovi ruoli prospettici e nuovi finanziamenti per procedere verso una strategia di diversificazione nel campo della desalinizzazione delle acque marine nella prospettiva di liberare le risorse idriche attualmente usate dalle industrie per altri usi.

---

## **G1.101**

GARAVAGLIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico, Atto Senato 1222;

premesso che:

il decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, oggetto di conversione, reca, al Capo I, misure di carattere fiscale,

l'esame in sede referente del disegno di legge del predetto decreto ha portato all'approvazione dell'emendamento 2.0.3 (testo 4), il quale introduce un trattamento sanzionatorio per i soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono, e un'imposta sostitutiva per le annualità ancora accertabili dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale;

in particolare l'articolo aggiuntivo *2-ter*, contenuto del predetto emendamento, costruisce la struttura dell'imposta sostitutiva per accedere al ravvedimento speciale utilizzando i valori del livello di affidabilità fiscale (ISA) ottenuti dai contribuenti, anche per le annualità 2018-2022;

il comma 6 del citato articolo prevede una riduzione delle imposte sostitutive applicabili per i periodi di imposta 2020-2021;

considerato che:

la situazione emergenziale dettata dalla pandemia da COVID-19 ha determinato, specialmente per gli anni 2020 e 2021, diverse cause di esclusione o disapplicazione degli ISA, come ad esempio una diminuzione dei ricavi e compensi maggiore del 30 per cento rispetto al 2019;

con riferimento a tali casistiche mancherebbe dunque il parametro per calcolare la maggiorazione della base imponibile e l'imposta sostitutiva previste dalla disciplina introdotta con l'emendamento in questione, ovvero anche per determinare il regime agevolativo,

impegna il Governo

a individuare lo strumento normativo più adatto o, ove possibile, una misura in via di prassi, in modo tale da determinare, con riferimento alle annualità 2018-2022 per i casi di esclusione o disapplicazione degli ISA, come parametro i valori medi ovvero mediani dell'indice di affidabilità fiscale degli esercizi 2020, 2021, 2022, in modo da applicare una maggiorazione della base imponibile e un'aliquota dell'imposta sostitutiva che tenga conto delle specifiche condizioni economico-finanziarie dei contribuenti operanti in tali annualità.

---

## **G1.102**

MALPEZZI, FINA

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico, (A.S. 1222-A)

Premesso che,

con decreto dipartimentale del 18 dicembre 2023 n. 2788 veniva indetto concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali;

la procedura concorsuale indetta con il richiamato bando nazionale è svolta in tutte le sue fasi a livello regionale esclusivamente presso gli USR che hanno posti da mettere a concorso, per un totale sul livello nazionale di 587 posti;

con decreto ministeriale del 8 giugno 2023, n. 107 sono state definite le modalità di partecipazione al corso intensivo di formazione e della relativa prova finale destinata ai soggetti partecipanti al concorso di cui al DDG 23

novembre 2017, n. 1259, che abbiano sostenuto almeno la prova scritta della predetta procedura concorsuale;

sono numerose le azioni legali, su tutto il livello nazionale, promosse da partecipanti al concorso al fine di contestare le disparità di trattamento tra i vari concorsi e all'interno delle rispettive procedure;

impegna il Governo

ad intervenire a livello normativo al fine di:

a) consentire l'ammissione alle successive fasi concorsuali per i partecipanti al concorso ordinario che hanno raggiunto la sufficienza alla prova di accesso, uniformando i criteri di votazione e valutazione;

b) garantire, in ogni caso, condizioni di pari merito tra i partecipanti al concorso ordinario e i partecipanti al concorso riservato, che hanno avuto accesso al corso Intensivo di preparazione alla funzione di Dirigente Scolastico per aver raggiunto la sufficienza nella prova di accesso;

---

## EMENDAMENTI

### Art. 2

#### 2.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Sopprimere l'articolo.*

---

#### 2.100

LOMBARDO

*Al comma 2 sostituire le parole da "trasferito" fino alla fine del comma con le seguenti: "presentato la richiesta di trasferire la residenza ai fini dell'articolo 43 del codice civile presso l'Ufficio di anagrafe del comune competente successivamente al 31 marzo 2025."*

---

## 2.101

LOMBARDO

*Al comma 2 sostituire le parole "alla data di entrata in vigore del presente decreto" con le seguenti "al 31 marzo 2025".*

---

## 2.102

LOMBARDO

*Al comma 2 aggiungere dopo la parola "decreto" le seguenti: ", con esclusione dei seguenti soggetti:*

a) soggetti residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel periodo di imposta 2024, che non hanno tuttavia trasferito nel territorio dello Stato la residenza ai fini dell'articolo 43 del codice civile anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) soggetti che hanno presentato istanza di interpello in accordo all'articolo 24-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, indicando in tale istanza la propria intenzione di trasferire nel territorio dello Stato la residenza ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 nel periodo di imposta 2024 o in quello 2025;

c) soggetti che hanno acquistato un diritto di proprietà o un altro diritto reale di un immobile situato nel territorio dello Stato nei 12 mesi precedenti la data di entrata in vigore del presente decreto o che hanno stipulato un accordo vincolante con un'impresa di costruzione o ristrutturazione finalizzato all'acquisto di un diritto di proprietà o un altro diritto reale di un immobile situato nel territorio dello Stato nei 48 mesi precedenti la data di entrata in vigore del presente decreto e che trasferiranno presso tale immobile la residenza ai fini dell'articolo 43 del codice civile entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto o, in caso di immobile in costruzione o ristrutturazione, entro 12 mesi dal completamento dei lavori di costruzione o ristrutturazione;

d) soggetti che hanno stipulato un contratto di locazione o di comodato di un immobile situato nel territorio dello Stato nei 12 mesi precedenti la data di entrata in vigore del presente decreto con decorrenza anche successiva a tale data e che trasferiranno presso tale immobile la residenza ai fini dell'articolo 43 del codice civile entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

e) soggetti che hanno iscritto i figli presso istituti scolastici situati nel territorio dello Stato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente

decreto con decorrenza da un anno scolastico o da un trimestre o quadrimestre di un anno scolastico che inizia successivamente a tale data;

f) soggetti che hanno sottoscritto un contratto di lavoro dipendente nel territorio dello Stato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto con decorrenza successiva a tale data;

g) soggetti non cittadini dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che hanno avviato le procedure di richiesta del visto di ingresso anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto"

---

## **Art. 2-bis**

### **2-bis.100**

LOMBARDO

*Sostituire i commi da 1 a 5 con i seguenti:*

"1. Per l'anno 2024, l'assegno unico universale di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 è aumentato per ogni figlio a carico con meno di tre anni dell'importo mensile di 30 euro per Isee inferiori ai 15.000 euro.

2. L'importo, di cui al comma precedente è corrisposto a beneficiari secondo l'ordine delle relative posizioni Isee fino alla concorrenza dello stanziamento di 103.000 milioni di euro, che costituisce limite di spesa.

3. L'Inps eroga l'importo aggiuntivo dell'assegno unico universale, di cui al comma 1, in un'unica soluzione, entro il 31 dicembre 2024.

---

### **2-bis.101**

LOMBARDO

*Sostituire i commi da 1 a 5 con i seguenti:*

"1. Per l'anno 2024, la maggiorazione dell'assegno unico universale, di cui all'articolo 4, comma 8 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 è aumentata per ogni figlio a carico con meno di sei anni, i cui genitori siano entrambi percettori di reddito da lavoro, dell'importo mensile di 30 euro per Isee inferiori ai 15.000 euro.

2. L'importo di cui al comma precedente è corrisposto a beneficiari secondo l'ordine delle relative posizioni Isee fino alla concorrenza dello stanziamento di 103.000 milioni di euro, che costituisce limite di spesa.

3. L'Inps eroga l'importo aggiuntivo dell'assegno unico universale, di cui al comma 1, in un'unica soluzione, entro il 31 dicembre 2024.

---

**2-bis.102 (già 2.0.1000/1)**

TAJANI, MANCA, BOCCIA, LORENZIN, LOSACCO, MISIANI, NICITA

*Sostituire i commi da 1 a 5 con i seguenti:* "1. Al fine di sostenere le famiglie, in relazione ai costi di trasporto per studenti, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con dotazione pari a 100,3 milioni di euro per l'anno 2024, finalizzato a riconoscere, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un buono da utilizzare per l'acquisto, fino al 31 dicembre 2024, di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il valore del buono di cui al primo periodo è pari al 100 per cento della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento e, comunque, non può superare l'importo di 60 euro. Il buono reca il nominativo del beneficiario, è utilizzabile per l'acquisto di un solo abbonamento, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Resta ferma la detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera i-*decies*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di individuazione dei beneficiari, con priorità per le famiglie meno abbienti, di presentazione delle domande per il rilascio del buono di cui al comma 1, le modalità di emissione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa, nonché di rendicontazione da parte delle aziende di trasporto dei buoni utilizzati, nel periodo di cui al medesimo comma 1, ai fini dell'acquisito degli abbonamenti.

»

---

**2-bis.103 (già 2.0.1000/2)**

TAJANI, MANCA, BOCCIA, LORENZIN, LOSACCO, MISIANI, NICITA

*Sostituire i commi da 1 a 5 con i seguenti: "1. Al fine di incrementare le risorse per la fornitura gratuita totale o parziale di libri di testo a favore degli alunni delle scuole dell'obbligo e secondarie superiori, il Fondo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è incrementato di ulteriori 100,3 milioni di euro per l'anno 2024.*

*2. Il Ministero dell'istruzione e del merito, con decreto direttoriale, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, provvede alla ripartizione e all'assegnazione delle risorse di cui al comma 1, con priorità di destinazione delle medesime in favore delle famiglie meno abbienti.»*

---

**2-bis.104 (già 2.0.1000/3)**

PIRRO, DAMANTE, Barbara FLORIDIA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, sostituire l'alea con la seguente: "A decorrere dall'anno 2024 è erogata un'indennità, di importo pari a 200 euro, ai lavoratori con un reddito complessivo annuo non superiore a 28.000 euro.";*

*b) al comma 4 sopprimere le parole da: «su richiesta del lavoratore» fino a: «provvedono al recupero del relativo importo»;*

*c) al comma 6:*

*1) all'alea, sostituire le parole: "valutati in 100,3 milioni di euro per l'anno 2024" con le seguenti: "valutati in 401,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024";*

*2) dopo la lettera c), aggiungere, in fine, la seguente: "c-bis.) Quanto a 300,9 milioni di euro per l'anno 2024, e 401,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente incremento, nel limite massimo di 300,9 milioni di euro per l'anno 2024, e 401,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.".*

---

**2-bis.105 (già 2.0.1000/4)**

PIRRO, DAMANTE, Barbara FLORIDIA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, alinea, sostituire le parole: "pari a 100 euro" con le seguenti: "pari a 200 euro" e le parole da: "lavoratori dipendenti per i quali ricorrano congiuntamente" fino alla fine del comma, con le seguenti: "lavoratori dipendenti con un reddito complessivo annuo non superiore a 28.000 euro."*,

b) *al comma 4 sopprimere le parole da: «su richiesta del lavoratore» fino a: «provvedono al recupero del relativo importo»;*

c) *al comma 6:*

1) *all'alinea, sostituire le parole: "valutati in 100,3 milioni di euro" con le seguenti: "valutati in 401,2 milioni di euro";*

2) *dopo la lettera c), aggiungere, in fine, la seguente: "c-bis.) Quanto a 300,9 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente incremento, nel limite massimo di 300,9 milioni di euro per l'anno 2024, dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504."*

---

**2-bis.106 (già 2.0.1000/5)**

MANCA, TAJANI, BOCCIA, LORENZIN, LOSACCO, MISIANI, NICITA

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1:*

1) *sostituire le parole: «100 euro» con le seguenti: «165 euro»;*

2) *alla lettera a), sostituire le parole: «non superiore a 28.000 euro» con le seguenti: «non superiore a 35.000 euro»;*

3) *sostituire la lettera b), con la seguente: «b) il lavoratore abbia fiscalmente a carico almeno un familiare, indicato nell'articolo 433 del codice civile, in condizioni di disabilità»;*

4) *Sopprimere la lettera c)*

b) *al comma 4, sostituire le parole: «del coniuge e dei figli» con le seguenti: «del familiare a carico in condizioni di disabilità»*

---

**2-bis.107 (già 2.0.1000/6)**

MANCA, TAJANI, BOCCIA, LORENZIN, LOSACCO, MISIANI, NICITA

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1:*

1) *sostituire le parole: «100 euro» con le seguenti: «200 euro»*

2) *sostituire la lettera b), con la seguente: «b) il lavoratore abbia fiscalmente a carico almeno un familiare, indicato nell'articolo 433 del codice civile, in condizioni di disabilità»*

3) *Sopprimere la lettera c)*

b) *al comma 4, sostituire le parole: «del coniuge e dei figli» con le seguenti: «del familiare a carico in condizioni di disabilità»*

---

**2-bis.108 (già 2.0.1000/7)**

PIRRO, DAMANTE, Barbara FLORIDIA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, alinea, sopprimere la parola: "dipendenti";*

b) *al comma 4 sopprimere le parole da: «su richiesta del lavoratore» fino a: «provvedono al recupero del relativo importo»;*

c) *al comma 6:*

1) *all'alinea, sostituire le parole: "valutati in 100,3 milioni di euro" con le seguenti: "valutati in 195,3 milioni di euro";*

2) *dopo la lettera c), aggiungere, in fine, la seguente: "c-bis.) Quanto a 95 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente incremento, nel limite massimo di 100,3 milioni di euro per l'anno 2024, dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504."*

*Conseguentemente, all'articolo, sopprimere ovunque ricorra, la parola "dipendente".*

---

**2-bis.109 (già 2.0.1000/8)**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

- all'alinea, le parole "per i quali ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni" sono sostituite dalle seguenti: "che hanno un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro e di importo pari a 200 euro se il lavoratore ha un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro e ha almeno un figlio riconosciuto, adottivo o affidato, alla condizione che l'imposta lorda determinata sui redditi di cui all'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a) del medesimo articolo, percepiti dal lavoratore è di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi."

- sopprimere le lettere a), b) e c).

Conseguentemente, al comma 6 dopo la lettera c) inserire la seguente:

"c-bis) quanto a 600 milioni di euro per l'anno 2024, mediante le maggiori risorse provenienti dall'abrogazione dell'articolo 1, comma 272 della legge 30 dicembre 2023, n. 213";

Conseguentemente, sono soppressi i commi 272 e 273 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n.213.

---

**2-bis.110 (già 2.0.1000/9)**

PIRRO, DAMANTE, Barbara FLORIDIA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, alinea, sostituire le parole da:* "per i quali ricorrano congiuntamente" *fino alla fine del comma, con le seguenti:* "con un reddito complessivo annuo non superiore a 35.000 euro.";

b) *al comma 4 sopprimere le parole da:* «su richiesta del lavoratore» *fino a:* «provvedono al recupero del relativo importo»;

c) *al comma 6:*

1) *all'alinea, sostituire le parole:* "valutati in 100,3 milioni di euro" *con le seguenti:* "valutati in 228,6 milioni di euro";

2) *dopo la lettera c), aggiungere, in fine, la seguente:* "c-bis.) Quanto a 128,3 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente incremento, nel limite massimo di 100,3 milioni di euro per l'anno 2024, dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gaso-

lio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.".

---

**2-bis.111 (già 2.0.1000/10)**

PIRRO, DAMANTE, Barbara FLORIDIA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, alinea, sostituire le parole da:* "per i quali ricorrano congiuntamente" *fino alla fine del comma, con le seguenti:* "con un reddito complessivo annuo non superiore a 28.000 euro.";

b) *al comma 4 sopprimere le parole da:* «su richiesta del lavoratore» *fino a:* «provvedono al recupero del relativo importo»;

c) *al comma 6:*

1) *all'alinea, sostituire le parole:* "valutati in 100,3 milioni di euro" *con le seguenti:* "valutati in 200,6 milioni di euro";

2) *dopo la lettera c), aggiungere, in fine, la seguente:* "c-bis.) Quanto a 100,3 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente incremento, nel limite massimo di 100,3 milioni di euro per l'anno 2024, dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.".

---

**2-bis.112 (già 2.0.1000/11)**

TAJANI, MANCA, BOCCIA, LORENZIN, LOSACCO, MISIANI, NICITA

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1:*

1) *sostituire le parole:* «ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni» *con le seguenti:* «ricorre la seguente condizione»

2) *alla lettera a), sostituire le parole:* «non superiore a 28.000 euro» *con le seguenti:* «non superiore a 35.000 euro»

3) *sopprimere le lettere b) e c)*

b) *al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto di avervi diritto indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli,»*

c) *al comma 6, apportare le seguenti modifiche:*

1) *sostituire le parole: «valutati in 100,3 milioni di euro» con le seguenti: «550,3 milioni di euro»;*

2) *dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «d) quanto a 450 milioni di euro per l'anno 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 350 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione. A tal fine, entro il 31 dicembre 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale fino a concorrenza dell'importo di 450 milioni di euro per l'anno 2024.»*

---

## **2-bis.113 (già 2.0.1000/12)**

MANCA, TAJANI, BOCCIA, LORENZIN, LOSACCO, MISIANI, NICITA

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1:*

1) *sostituire le parole: «ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni» con le seguenti: «ricorre la seguente condizione»*

2) *sopprimere le lettere b) e c)*

b) *al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto di avervi diritto indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli,»*

c) *al comma 6, apportare le seguenti modifiche:*

1) *sostituire le parole: «valutati in 100,3 milioni di euro» con le seguenti: «450,3 milioni di euro»;*

2) *dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «d) quanto a 350 milioni di euro per l'anno 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono approvati, provvedi-*

*menti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 350 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione. A tal fine, entro il 31 dicembre 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale fino a concorrenza dell'importo di 350 milioni di euro per l'anno 2024.»*

---

**2-bis.114 (già 2.0.1000/13)**

TAJANI, MANCA, BOCCIA, LORENZIN, LOSACCO, MISIANI, NICITA

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1:*

1) *alla lettera a), sostituire le parole: «non superiore a 28.000 euro» con le seguenti: «non superiore a 55.000 euro»*

2) *sostituire la lettera b), con la seguente: «b) il lavoratore abbia almeno un figlio, anche se nato fuori dal matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, fiscalmente a carico, che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»«*

3) *sopprimere la lettera c)*

b) *al comma 4, sopprimere le seguenti parole: »del coniuge e«;*

c) *al comma 6, apportare le seguenti modifiche:*

1) *sostituire le parole: »valutati in 100,3 milioni di euro« con le seguenti: »288,3 milioni di euro«;*

2) *dopo la lettera c), aggiungere la seguente: »d) quanto a 188 milioni di euro per l'anno 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 188 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione. A tal fine, entro il 31 dicembre 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dal-*

la lotta all'evasione fiscale fino a concorrenza dell'importo di 200 milioni di euro per l'anno 2024.»

---

**2-bis.115 (già 2.0.1000/14)**

TAJANI, MANCA, BOCCIA, LORENZIN, LOSACCO, MISIANI, NICITA

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1:*

1) *alla lettera a), sostituire le parole: «non superiore a 28.000 euro» con le seguenti: «non superiore a 35.000 euro»*

2) *sostituire la lettera b), con la seguente: «b) il lavoratore abbia almeno un figlio, anche se nato fuori dal matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, fiscalmente a carico, che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»;*

3) *sopprimere la lettera c);*

*b) al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «del coniuge e»*

*c) al comma 6, apportare le seguenti modifiche:*

1) *sostituire le parole: «valutati in 100,3 milioni di euro» con le seguenti: «250,3 milioni di euro»;*

2) *dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «d) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione. A tal fine, entro il 31 dicembre 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale fino a concorrenza dell'importo di 150 milioni di euro per l'anno 2024.»*

---

**2-bis.116 (già 2.0.1000/15)**

PIRRO, DAMANTE, Barbara FLORIDIA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "28.000 euro" con le seguenti: "35.000 euro";*

b) *al comma 4 sopprimere le parole da: «su richiesta del lavoratore» fino a: «provvedono al recupero del relativo importo»;*

c) *al comma 6:*

1) *all'alinnea, sostituire le parole: "valutati in 100,3 milioni di euro" con le seguenti: "valutati in 128,3 milioni di euro";*

3) *dopo la lettera c), aggiungere, in fine, la seguente: "c-bis.) Quanto a 28 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente incremento, nel limite massimo di 28 milioni di euro per l'anno 2024, dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504."*

**2-bis.117 (già 2.0.1000/16)**

PIRRO, DAMANTE, Barbara FLORIDIA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sopprimere la lettera b);*

b) *al comma 4 sopprimere le parole da: «su richiesta del lavoratore» fino a: «provvedono al recupero del relativo importo»*

c) *al comma 6:*

1) *all'alinnea, sostituire le parole: "valutati in 100,3 milioni di euro" con le seguenti: "valutati in 168,6 milioni di euro";*

2) *dopo la lettera c), aggiungere, in fine, la seguente: "c-bis.) Quanto a 68,3 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente incremento, nel limite massimo di 68,3 milioni di euro per l'anno 2024, dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa*

o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.".

---

**2-bis.118 (già 2.0.1000/17)**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

Conseguentemente, al comma 6 dopo la lettera c) inserire la seguente:

"c-bis) quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2024, mediante le maggiori risorse provenienti dall'abrogazione dell'articolo 1, comma 272 della legge 30 dicembre 2023, n. 213";

Conseguentemente, sono soppressi i commi 272 e 273 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n.213.

---

**2-bis.119 (già 2.0.1000/18)**

MANCA, TAJANI, BOCCIA, LORENZIN, LOSACCO, MISIANI, NICITA

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1:*

1) *sostituire la lettera b), con la seguente: «b) il lavoratore abbia almeno un figlio, anche se nato fuori dal matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, fiscalmente a carico, che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»*

2) *Sopprimere la lettera c)*

b) *al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «del coniuge e»*

c) *al comma 6, apportare le seguenti modifiche:*

1) *sostituire le parole: «valutati in 100,3 milioni di euro» con le seguenti: «200,3 milioni di euro»;*

2) *dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «d) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 350 milioni di euro per*

l'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione. A tal fine, entro il 31 dicembre 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale fino a concorrenza dell'importo di 100 milioni di euro per l'anno 2024.»

---

**2-bis.120 (già 2.0.1000/19)**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Al comma 1, alla lettera b):*

- dopo le parole: "effettivamente separato" inserire le seguenti: "o la parte dell'unione civile";

- sopprimere le parole: "adottivo o".

---

**2-bis.121 (già 2.0.1000/20)**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: "anche se nato fuori dal matrimonio".*

---

**2-bis.122 (già 2.0.1000/21)**

PIRRO, DAMANTE, Barbara FLORIDIA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sopprimere la lettera c);*

b) *al comma 4 sopprimere le parole da: «su richiesta del lavoratore» fino a: «provvedono al recupero del relativo importo»;*

c) *al comma 6:*

1) *all'alinnea, sostituire le parole: "valutati in 100,3 milioni di euro" con le seguenti: "valutati in 132,3 milioni di euro";*

2) *dopo la lettera c), aggiungere, in fine, la seguente: "c-bis.) Quanto a 32 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente incremento, nel limite massimo di 32 milioni di euro per l'anno 2024, dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Dif-*

ferente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.".

---

**2-bis.123 (già 2.0.1000/22)**

PIRRO, DAMANTE, Barbara FLORIDIA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire il comma 2 con il seguente:*

«L'indennità di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore dipendente.»;

*b) al comma 6:*

*1) alinea, sostituire le parole: «valutati in 100,3 milioni di euro» con le seguenti: «130,3 milioni di euro»:*

*2) dopo la lettera c), aggiungere, in fine, la seguente: «c-bis) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente incremento, nel limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2024, dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.».*

---

**2-bis.124 (già 2.0.1000/23)**

PIRRO, DAMANTE, Barbara FLORIDIA

*Al comma 4 sopprimere le parole da: «su richiesta del lavoratore» fino a: «provvedono al recupero del relativo importo».*

---

**Art. 2-ter**

**2-ter.100**

TURCO, PIRRO, DAMANTE

*Sopprimere l'articolo*

---

**2-ter.101**

MANCA

*Sopprimere l'articolo*

---

**2-ter.102**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Sopprimere l'articolo.*

---

**Art. 2-quater**

**2-quater.100**

TURCO, PIRRO, DAMANTE

*Sopprimere l'articolo*

---

**2-quater.101**

MANCA

*Sopprimere l'articolo*

---

**2-quater.102**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Sopprimere l'articolo.*

---

**Art. 4**

**4.4**

CROATTI, TURCO, Barbara FLORIDIA, PIRRO, LOREFICE

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. Il credito di imposta di cui al presente articolo non può essere concesso a imprese che investono in campagne pubblicitarie su piattaforme di infotainment che promuovano il gioco d'azzardo, incluse scommesse, casinò online e giochi a premi. Nel caso di accertamento di investimenti, diretti o indiretti, in contenuti di intrattenimento o informazione che includano qualsiasi tipo di promozione del gioco d'azzardo, l'impresa beneficiaria decade dal diritto all'utilizzo del credito di imposta.

---

**4.0.7**

NATURALE, CROATTI, BEVILACQUA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis**

*(Rafforzamento delle misure di sostegno alla pratica sportiva)*

1. All'articolo 51, comma 2, lettera f-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "e di centri estivi e invernali" sono inserite le seguenti "e per la pratica sportiva dei figli a carico" ».

---

## Art. 5

### 5.4

PIRRO, TURCO, Barbara FLORIDIA, CROATTI, DAMANTE

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2025, in deroga ai numeri 114.1) e 114.2) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i prodotti assorbenti, i tamponi per la protezione dell'igiene femminile, le coppette mestruali e i pannolini per bambini sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 5 per cento.

3-ter. Al minor gettito derivante dal comma 3-bis, valutato in 41 milioni di euro per l'anno 2024 e 162,65 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 3-quater.

3-quater. È stabilito l'incremento, nel limite massimo di 41 milioni di euro per l'anno 2024 e di 162,65 milioni di euro per l'anno 2025, dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.»

---

### 5.100 (già em. 5.16)

FREGOLENT, PAITA

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:* «5-bis. La percentuale di compensazione di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, stabilita nella misura del 7,30 per cento per le cessioni di cavalli vivi, di cui al n. 1) della tabella A, parte prima, allegata allo stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972,

---

### 5.101 (già em. 5.22)

FREGOLENT, PAITA

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:* «5-bis. All'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: "100 milioni di euro per

l'anno 2024" sono sostituite con le seguenti: "160 milioni di euro per l'anno 2024".»

---

### **5.0.3**

MANCA, TAJANI, LORENZIN

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-bis.**  
*(Imposta di soggiorno)*

1. Quota parte del gettito derivante dall'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, incassata da strutture ricettive situate nei territori termali individuati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), della legge 24 ottobre 2000, n. 323, pari al almeno il 30% è destinata a finanziare interventi in materia di rilancio e promozione del turismo termale.

2. La tassa di soggiorno non è dovuta da coloro che soggiornano presso le strutture ricettive di cui al comma precedente per un periodo di almeno sei giorni consecutivi, per l'effettuazione di almeno sei prestazioni consecutive di cura o riabilitazione termale attestate dal piano di cure, dalla visita medica di ammissione e dalla relativa fattura.».

---

### **Art. 6-bis**

#### **6-bis.100**

PIRRO, DAMANTE

*Sopprimere l'articolo*

---

## **Art. 7**

### **7.7**

TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA, PIRRO

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Al fine di potenziare l'offerta cinematografica e di incentivare la presenza in sala cinematografica di opere audiovisive italiane ed europee, il credito di imposta di cui all'articolo 23, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è riconosciuto anche per l'anno 2025, secondo le disposizioni stabilite con decreto adottato ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220.».

---

### **7.13**

LORENZIN

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: "5-bis. All'articolo 3, comma 2, della legge 11 dicembre 2012, n. 224, le parole: «per gli undici anni» sono sostituite dalle seguenti: «per i dodici anni e sei mesi»."*

---

### **7.15**

MANCA, TAJANI, LORENZIN, MISIANI, NICITA, LOSACCO

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

"5-bis. All'articolo 5, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 9, le parole "31 ottobre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2025"; b) al comma 10: 1) le parole "entro il 16 dicembre 2024", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2025"; 2) al terzo periodo le parole "a decorrere dal 17 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° luglio 2025"; 3) al comma 11, secondo periodo, le parole: «17 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2025".

5.ter. Agli oneri di cui al comma 5-bis, pari a 10,7 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per

far fronte a esigenze indifferibili di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

---

### **Art. 7-sexies**

#### **7-sexies.0.100 (già 7.0.11)**

FREGOLENT, SCALFAROTTO, PAITA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 7-sexies.1**

*(Proroga di termini in materia di attività di mecatronica)*

1. All'articolo 3, comma 2, della legge 11 dicembre 2012, n. 224, le parole: «per gli undici anni» sono sostituite dalle seguenti: «per i dodici anni e tre mesi».

---

#### **7-sexies.0.101 (già 7.0.13)**

LORENZIN, MANCA, TAJANI, MISIANI, NICITA, LOSACCO

*Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:*

#### **"Art. 7-septies**

*(Proroga di termini in materia di attività di mecatronica)*

1. All'articolo 3, comma 2, della legge 11 dicembre 2012, n. 224, le parole: «per gli undici anni» sono sostituite dalle seguenti: «per i dodici anni e tre mesi».

---

**7-sexies.0.102 (già 7.0.33)**

PATUANELLI, NATURALE, PIRRO, DAMANTE, TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 7-septies**

*(Proroga esonero contributivo per i giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli)*

1. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n.160, le parole: "e il 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "e il 31 dicembre 2024".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2024, a 32 milioni di euro per l'anno 2025, a 22 milioni di euro per l'anno 2026 e a 2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

**7-sexies.0.103 (già 7.0.43)**

Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 7-septies**

*(Proroga di termini in materia di accise sulla birra)*

1. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-*bis*, le parole: "per gli anni 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2024";

b) al comma 3-*quater*, le parole: «Limitatamente agli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2024".

2. All'articolo 1, comma 986, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "e, a decorrere dal 1° gennaio 2024, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato" sono sostituite dalle seguenti: "e, a decorrere dal 1° gennaio 2024, in euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato".

3. Ai fini dell'applicazione delle aliquote di accisa ridotte di cui all'articolo 35, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche per gli anni successivi al 2024 le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 24 giugno 2019, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2022.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 12 milioni a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

#### **7-*sexies*.0.104 (già 7.0.46)**

MANCA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 7-*septies***

*(Disposizioni urgenti per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione)*

1. All'articolo 1-*ter*, comma 1-*bis*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026";

b) dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: "Al fine di assicurare la continuità dei servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività e favorire una ordinata migrazione dei servizi, i contratti attuativi degli strumenti di acquisto e di negoziazione di cui al primo periodo, il cui termine di durata contrattuale non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della presente disposizione, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2026, alle medesime condizioni, su richiesta dell'amministrazione contraente. Le amministrazioni che si avvalgono della proroga di cui al periodo precedente possono recedere anticipatamente dai contratti prorogati per aderire ai contratti del nuovo strumento

di acquisto e di negoziazione per la fornitura di servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività."».

---

**7-sexies.0.105 (già 7.0.48)**

LOREFICE, DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 7-septies**

*(Proroga termini in materia di Indennità per i lavoratori delle aree di crisi complessa)*

1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale e di salvaguardare i livelli occupazionali delle aree di crisi industriali complessa, con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione Sicilia, all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, le parole «nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti «entro il 31 dicembre 2022». Agli oneri del presente articolo, valutati in 331 mila euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

---

**7-sexies.0.106 (già 7.0.54)**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 7-septies**

*(Proroga termini in materia di assicurazioni per macchine agricole)*

1. All'articolo 8, comma 10-ter, del decreto legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole «fino al 30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024».

---

**7-sexies.0.107 (già 7.0.55)**

TAJANI, FRANCESCHELLI, MANCA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 7-septies**

*(Proroga termini in materia di assicurazioni per macchine agricole)*

1. All'articolo 8, comma 10-ter, del decreto legge 30 dicembre 2023, n. 215 convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole «fino al 30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024»

---

**Art. 8**

**8.1**

TAJANI, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, LOSACCO

*Al comma 1, Allegato 3, sopprimere la seguente voce*

2, lettera A n.1	Servizi digitali e cittadinanza digitale	7484/1 MEF	12.500.000
------------------	--	------------	------------

*Conseguentemente:*

- al medesimo comma 1, sostituire le parole "750 milioni di" con le seguenti: "737.500.000";

- dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al fine di conseguire risparmi di spesa e maggiori entrate pari a 12.500.000 euro per l'anno 2024, si provvede alla rimodulazione e all'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 ottobre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 12.500.000 euro per l'anno 2024."

---

## 8.2

TAJANI, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, LOSACCO

*Al comma 1, Allegato 3, sopprimere la seguente voce*

2, lettera A n.2	Servizi digitali e competenze digitali	7485/1 MEF	34.172.500
------------------	--	------------	------------

*Conseguentemente:*

- al medesimo comma 1, sostituire le parole "750 milioni di" con le seguenti: "715.827.500";

- dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al fine di conseguire risparmi di spesa e maggiori entrate pari a 34.172.500 euro per l'anno 2024, si provvede alla rimodulazione e all'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 ottobre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 34.172.500 euro per l'anno 2024."

## 8.3

TAJANI, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, LOSACCO

*Al comma 1, Allegato 3, sopprimere la seguente voce*

2, lettera A n.3	Tecnologie spaziali ed economia satellitare	7486/1 MEF	50.515.000
------------------	---	------------	------------

*Conseguentemente:*

- al medesimo comma 1, sostituire le parole "750 milioni di" con le seguenti: "699.485.000";

- dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al fine di conseguire risparmi di spesa e maggiori entrate pari a 50.515.000 euro per l'anno 2024, si provvede alla rimodulazione e all'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 ottobre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua

i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50.515.000 euro per l'anno 2024."

#### 8.4

TAJANI, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, LOSACCO

*Al comma 1, Allegato 3, sopprimere la seguente voce*

2, lettera A n.4	Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati	7487/1 MEF	8.687.500
------------------	---	------------	-----------

*Conseguentemente:*

- al medesimo comma 1, sostituire le parole "750 milioni di" con le seguenti: "741.312.500";

- dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al fine di conseguire risparmi di spesa e maggiori entrate pari a 8.687.500 euro per l'anno 2024, si provvede alla rimodulazione e all'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 ottobre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 8.687.500 euro per l'anno 2024."

#### 8.5

IRTO, BASSO, FINA, MANCA, TAJANI

*Al comma 1, Allegato 3, sopprimere la seguente voce*

2, lettera C n.1	Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi – Bus	7248/12 MIT	1.149.836
------------------	---	-------------	-----------

*Conseguentemente:*

- al medesimo comma 1, sostituire le parole "750 milioni di" con le seguenti: "748.850.164 milioni";

- dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al fine di conseguire risparmi di spesa e maggiori entrate pari a 1.149.836 euro per l'anno 2024, si provvede alla rimodulazione e all'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 ottobre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.149.836 euro per l'anno 2024."

## 8.6

IRTO, BASSO, FINA, MANCA, TAJANI

*Al comma 1, Allegato 3, sopprimere la seguente voce:*

2-ter, lettera C	Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi – Navi – Aumentare la disponibilità di combustibili marini alternativi (microliquefattori e navi bunkerine)	7603/1 MIT	912.651
------------------	---	------------	---------

*Conseguentemente:*

- al medesimo comma 1, sostituire le parole "750 milioni di" con le seguenti: "749.087.349";

- dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al fine di conseguire risparmi di spesa e maggiori entrate pari a 912.651 euro per l'anno 2024, si provvede alla rimodulazione e all'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 ottobre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 912.651 euro per l'anno 2024."

## 8.7

IRTO, BASSO, FINA, MANCA, TAJANI

*Al comma 1, Allegato 3, sopprimere la seguente voce:*

2, lettera C n.3	Rafforzamento delle linee ferroviarie regionali	7150/5 MIT	2.873.500
------------------	---	------------	-----------

*Conseguentemente:*

- al medesimo comma 1, sostituire le parole "750 milioni di" con le seguenti: "747.126.500";

- dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al fine di conseguire risparmi di spesa e maggiori entrate pari a 2.873.500 euro per l'anno 2024, si provvede alla rimodulazione e all'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 ottobre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 2.873.500 euro per l'anno 2024."

## 8.8

IRTO, BASSO, FINA, MANCA, TAJANI

*Al comma 1, Allegato 3, sopprimere la seguente voce:*

2, lettera C n.4	Rinnovo materiale rotabile trasporto ferroviario merci – Locomotori, carri e raccordi ferroviari	7506/1 MIT	55.000.000
------------------	--	------------	------------

*Conseguentemente:*

- al medesimo comma 1, sostituire le parole "750 milioni di" con le seguenti: "695.000.000";

- dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al fine di conseguire risparmi di spesa e maggiori entrate pari a 55.000.000 euro per l'anno 2024, si provvede alla rimodulazione e all'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 ottobre 2024, il Ministero dell'am-

biente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 55.000.000 euro per l'anno 2024."

## 8.9

LORENZIN, NICITA

*Al comma 1, Allegato 3, sopprimere la seguente voce:*

2, lettera C n.4	Rinnovo materiale rotabile trasporto ferroviario merci – Locomotori, carri e raccordi ferroviari	7506/1 MIT	55.000.000
------------------	--	------------	------------

*Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 10 settembre 2021 n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021 n. 156, è ridotta di 55 milioni di euro per l'anno 2024.*

## 8.12

FINA, IRTO, BASSO, MANCA, TAJANI

*Al comma 1, Allegato 3, sopprimere la seguente voce:*

2, lettera C n.5	Strade sicure – Messa in sicurezza e sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25)	7701/4 MIT	117.000.000
------------------	--	------------	-------------

*Conseguentemente:*

- al medesimo comma 1, sostituire le parole "750 milioni di" con le seguenti: "633.000.000";

- dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al fine di conseguire risparmi di spesa e maggiori entrate pari a 117.000.000 euro per l'anno 2024, si provvede alla rimodulazione e all'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge

28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 ottobre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 117.000.000 euro per l'anno 2024."

### 8.13

IRTO, BASSO, FINA, MANCA, TAJANI

*Al comma 1, Allegato 3, sopprimere la seguente voce:*

2, lettera C n.6	Strade sicure – sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel della rete viaria principale. ANAS e concessionari	7405/1 MIT	11.215.167
------------------	--	------------	------------

*Conseguentemente:*

- al medesimo comma 1, sostituire le parole "750 milioni di" con le seguenti: "738.784.833";

- dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al fine di conseguire risparmi di spesa e maggiori entrate pari a 11.215.617 euro per l'anno 2024, si provvede alla rimodulazione e all'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 ottobre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 11.215.617 euro per l'anno 2024."

### 8.14

IRTO, BASSO, FINA, MANCA, TAJANI

*Al comma 1, Allegato 3, sopprimere la seguente voce:*

2, lettera C n.7	Sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali	7258/6 MIT	50.411.551
------------------	--	------------	------------

*Conseguentemente:*

- al medesimo comma 1, sostituire le parole "750 milioni di" con le seguenti: "699.588.449";

- dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al fine di conseguire risparmi di spesa e maggiori entrate pari a 50.411.551 euro per l'anno 2024, si provvede alla rimodulazione e all'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 ottobre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50.411.551 euro per l'anno 2024."

## 8.15

IRTO, BASSO, FINA, MANCA, TAJANI

*Al comma 1, Allegato 3, sopprimere la seguente voce:*

2, lettera C n.9	Ultimo/Penultimo Miglio Ferroviario/Stradale	7258/8 MIT	598.000
------------------	--	------------	---------

*Conseguentemente:*

- al medesimo comma 1, sostituire le parole "750 milioni di" con le seguenti: "749.402.000";

- dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al fine di conseguire risparmi di spesa e maggiori entrate pari a 598.000 euro per l'anno 2024, si provvede alla rimodulazione e all'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 ottobre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 598.000 euro per l'anno 2024."

## 8.16

BASSO, IRTO, FINA, MANCA, TAJANI

*Al comma 1, Allegato 3, sopprimere la seguente voce*

2, lettera C n.11	Elettificazione delle banchine (Cold ironing)	7258/10 MIT	1.149.297
----------------------	--	-------------	-----------

*Conseguentemente:*

- al medesimo comma 1, sostituire le parole "750 milioni di" con le seguenti: "748.850.703";

- dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al fine di conseguire risparmi di spesa e maggiori entrate pari a 1.149.297 euro per l'anno 2024, si provvede alla rimodulazione e all'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 ottobre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.149.297 euro per l'anno 2024."

## 8.17

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MANCA, TAJANI

*Al comma 1, Allegato 3, sopprimere la seguente voce:*

2, lettera D n.1	Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale e aree naturali	8130/1 MIC	132.227.833
------------------	--	------------	-------------

*Conseguentemente:*

- al medesimo comma 1, sostituire le parole "750 milioni di" con le seguenti: "617.772.167";

- dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al fine di conseguire risparmi di spesa e maggiori entrate pari a 132.227.833 euro l'anno 2024, si provvede alla rimodulazione e all'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 ottobre 2024, il Ministero dell'am-

biente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 132.227.833 euro per l'anno 2024."

## 8.18

ZAMPA, MANCA, TAJANI

*Al comma 1, Allegato 3, sopprimere la seguente voce*

2, lettera E n.1	Salute, ambiente, biodiversità e clima	7122/1 SALUTE	53.458.254
------------------	--	---------------	------------

*Conseguentemente:*

- al medesimo comma 1, sostituire le parole "750 milioni di" con le seguenti: "696.541.746 milioni";

- dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al fine di conseguire risparmi di spesa e maggiori entrate pari a 53.458.254 euro per l'anno 2024, si provvede alla rimodulazione e all'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 ottobre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 53.458.254 euro per l'anno 2024."

## 8.19

ZAMPA, MANCA, TAJANI

*Al comma 1, Allegato 3, sopprimere la seguente voce*

2, lettera E n.3	Ecosistema innovativo della salute	7213/1 SALUTE	14.280.000
------------------	------------------------------------	---------------	------------

*Conseguentemente:*

- al medesimo comma 1, sostituire le parole "750 milioni di" con le seguenti: "735.720.000";

- dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al fine di conseguire risparmi di spesa e maggiori entrate pari a 14.280.000 euro per l'anno 2024, si provvede alla rimodulazione e all'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 ottobre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 14.280.000 euro per l'anno 2024."

## 8.20

MANCA, TAJANI, MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

*Al comma 1, Allegato 3, sopprimere la seguente voce*

2, lettera F n.1	« Polis » – Case dei servizi di cittadinanza digitale	7521/1 MIMIT	134.532
------------------	---	--------------	---------

*Conseguentemente:*

- al medesimo comma 1, sostituire le parole "750 milioni di" con le seguenti: "749.865.468";

- dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al fine di conseguire risparmi di spesa e maggiori entrate pari a 134.532 euro per l'anno 2024, si provvede alla rimodulazione e all'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 ottobre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 134.532 euro per l'anno 2024."

## 8.21

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, MANCA, TAJANI

*Al comma 1, Allegato 3, sopprimere la seguente voce*

2, lettera F n.3	Accordi per l'Innovazione	7483/12 MIMIT	44.000.000
------------------	---------------------------	---------------	------------

*Conseguentemente:*

- al medesimo comma 1, sostituire le parole "750 milioni di" con le seguenti: "706.000.000";

- dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al fine di conseguire risparmi di spesa e maggiori entrate pari a 44.000.000 euro per l'anno 2024, si provvede alla rimodulazione e all'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 ottobre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 44.000.000 euro per l'anno 2024."

## 8.22

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Al comma 1, allegato 3, sopprimere la voce: «2, lettera G n.1, Costruzione e miglioramento strutture penitenziarie per adulti e minori, 7300/18-19 e 7400/5-6 GIUSTIZIA, 17.600.000»*

*Conseguentemente al medesimo comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole "750 milioni" con le seguenti: "732,4 milioni";*

*Conseguentemente dopo il comma 1 inserire il seguente:*

"1-bis. Al fine di conseguire risparmi di spesa e maggiori entrate pari a 17, 6 milioni di euro per l'anno 2024 si procede alla rimodulazione e all'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 ottobre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto

di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 17, 6 milioni di euro per l'anno 2024."

### 8.23

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, MANCA, TAJANI

*Al comma 1, Allegato 3, sopprimere la seguente voce*

2, lettera H n.1	Contratti di filiera agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura	7373/1 MASAF	58.810.000
------------------	---	--------------	------------

*Conseguentemente:*

- al medesimo comma 1, sostituire le parole "750 milioni di" con le seguenti: "691.190.000";

- dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al fine di conseguire risparmi di spesa e maggiori entrate pari a 58.810.000 euro per l'anno 2024, si provvede alla rimodulazione e all'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 ottobre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 58.810.000 euro per l'anno 2024."

### 8.24

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MANCA, TAJANI

*Al comma 1, Allegato 3, sopprimere la seguente voce*

2, lettera I n.1	Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario	7450/1 MUR	70.000.000
------------------	--	------------	------------

*Conseguentemente:*

- al medesimo comma 1, sostituire le parole "750 milioni di" con le seguenti: "680.000.000";

- dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-*bis*. Al fine di conseguire risparmi di spesa e maggiori entrate pari a 70.000.000 euro per l'anno 2024, si provvede alla rimodulazione e all'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 ottobre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 70.000.000 euro per l'anno 2024."

## 8.25

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Al comma 1, Allegato 3, sopprimere la seguente voce*

2, lettera L n.1	Piani urbani integrati	7279/1 INTERNO	20.000.000
------------------	------------------------	----------------	------------

*Conseguentemente:*

- al medesimo comma 1, sostituire le parole "750 milioni di" con le seguenti: "730 milioni";

- dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-*bis*. Al fine di conseguire risparmi di spesa e maggiori entrate pari a 20.000.000 euro per l'anno 2024, si provvede alla rimodulazione e all'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 ottobre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 20.000.000 euro per l'anno 2024."

## 8.26

MANCA, TAJANI, LORENZIN, LOSACCO, MISIANI, NICITA, PARRINI

*Al comma 1, dopo le parole: "sono accantonate e rese indisponibili, nei rispettivi stati di previsione della spesa sino alla data del 30 settembre 2024" inserire il seguente periodo: "Sono fatte salve le risorse relative ai Piani Urbani Integrati di cui all'articolo 1, comma 2, lettera l), n.1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101".*

---

## 8.27

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Al comma 1, dopo le parole: "sono accantonate e rese indisponibili, nei rispettivi stati di previsione della spesa sino alla data del 30 settembre 2024" è aggiunto il seguente periodo: "sono fatte salve le risorse relative ai Piani Urbani Integrati di cui all'art.1 comma 2, lettera L, n.1 del DL 59/2021".*

---

## 8.28

MANCA, TAJANI, LORENZIN, MISIANI, NICITA, LOSACCO

*Al comma 1, dopo le parole: " Qualora le amministrazioni" inserire le seguenti: "titolari"*

---

## 8.29

MANCA, TAJANI, LORENZIN, MISIANI, NICITA, LOSACCO

*Al comma 1, sostituire le parole:" anche sulla base dei sistemi di monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze e in quelli ad essi collegati" con le seguenti:"utilizzando i sistemi di monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze e quelli ad essi collegati ovvero, in casi di urgenza o impossibilità del loro utilizzo, inoltrando la documentazione pervenuta dai Soggetti attuatori, entro un termine utile".*

---

### **8.100 (già 8.30)**

PIRRO

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «anche sulla base dei sistemi di monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze e in quelli ad essi collegati» con le seguenti: «utilizzando i sistemi di monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze e quelli ad essi collegati ovvero, in casi di urgenza o impossibilità del loro utilizzo, inoltrando la documentazione pervenuta dai Soggetti attuatori, entro un termine utile».*

---

### **8.31**

MANCA

*Dopo il comma 1, inserire il seguente: " 1-bis. Fermo restando la scadenza del cronoprogramma finanziario, le scadenze dei cronoprogrammi procedurali contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi del Piano nazionale complementare di cui al comma 1 si considerano riferite alla fine anno solare del relativo stanziamento finanziario. Entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, l'autorità nazionale competente sui relativi interventi provvede alla conseguente ridefinizione delle tempistiche degli stadi di avanzamento dei lavori intermedi.*

---

### **8.101 (già 8.32)**

FREGOLENT, PAITA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Fermo restando la scadenza del cronoprogramma finanziario, le scadenze dei cronoprogrammi procedurali contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi del Piano nazionale complementare di cui al comma 1 si considerano riferite alla fine anno solare del relativo stanziamento finanziario. Entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, l'autorità nazionale competente sui relativi interventi provvede alla conseguente ridefinizione delle tempistiche degli stadi di avanzamento dei lavori intermedi.»*

---

### 8.35 (testo 2)

DI GIROLAMO

*Al comma 1, Allegato 3, sopprimere le seguenti voci:*

2, lettera C n.4	Rinnovo materiale rotabile trasporto ferroviario merci – Locomotori, carri e raccordi ferroviari	7506/1 MIT	55.000.000
2, lettera C n.5	Strade sicure – Messa in sicurezza e sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25)	7701/4 MIT	117.000.000

*Conseguentemente:*

a. al medesimo comma 1, sostituire le parole "750 milioni di" con le seguenti: "578 milioni di";

b. dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Per l'anno 2024 è disposto l'incremento, pari a 172 milioni di euro, dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta - del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504."

---

## Art. 9

### 9.1

D'ELIA, VERDUCCI, CRISANTI, RANDO

*Al comma 1, sostituire il capoverso "4-bis" con il seguente: «4-bis. Le previsioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dall'anno scolastico e accademico 2024-25.»*

*Conseguentemente, al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire le parole: "e in 29,98 milioni di euro per il 2025, si provvede" con le seguenti: "e in 47,47 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede quanto a 17,49 milioni di euro per l'anno 2024";*

*b) dopo le parole: "del predetto articolo 13, comma 9" inserire le seguenti: "e quanto a 47,47 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante rimodulazione e eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, al fine di conseguire risparmi di spesa e maggiori entrate pari a 47,47 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Entro il 30 ottobre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 47,47 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025."*

---

### **9.100 (già 9.2)**

Barbara FLORIDIA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, sostituire il capoverso «4-bis» con il seguente: «4-bis. Le previsioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dall'anno scolastico e accademico 2024/2025»;*

*b) al comma 2, sostituire le parole: «per l'anno 2025» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2025»*

---

### **9.3**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Al comma 1, sostituire il capoverso "4-bis.", con il seguente:*

*«4-bis. Le previsioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dall'anno scolastico e accademico 2024--25».*

---

## 9.9

CRISANTI, D'ELIA, RANDO, VERDUCCI

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente: "4-bis. All'articolo 21 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente: «2-quater. L'opzione di cui ai commi 2-bis e 2-ter può essere esercitata entro cinque giorni dall'entrata in vigore presente disposizione anche dal personale che ha svolto o è in corso di svolgimento del sesto anno di servizio (anno scolastico 2023/2024) presso le istituzioni scolastiche all'estero purché abbia presentato istanza agli uffici competenti entro il termine del 15 giugno 2024.»"*

---

## 9.35

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4 bis) Al fine di garantire la continuità didattica nelle Istituzioni scolastiche delle scuole dell'infanzia e primaria sono confermati i ruoli per il personale docente assunto a tempo indeterminato con riserva dal Ministero dell'Istruzione, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno svolto. Conseguentemente, è disposto l'annullamento dei provvedimenti di licenziamento già notificati dall'amministrazione. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma.

---

## 9.36

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4 bis) Fino al 31 dicembre 2025 le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 coordinato con la legge di conversione 21 giugno 2023 sono estese ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia per il posto comune.

---

### 9.37

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN

*Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:* "4-bis. I contratti per gli incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato, attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione, sono prorogati fino al 31 dicembre 2026.

4-ter. Per le suddette finalità, il fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato di 93,47 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e 50,33 per l'anno 2026.

4-quater. Agli oneri di cui ai commi 4-bis e 4-ter, pari 93,47 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e 50,33 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante rimodulazione e eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, al fine di conseguire risparmi di spesa e maggiori entrate pari a 93,47 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e 50,33 milioni di euro per l'anno 2026. Entro il 30 ottobre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 93,47 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e 50,33 milioni di euro per l'anno 2026."

---

### 9.38

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4 bis) I contratti per gli incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato, attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione, sono prorogati fino al 31 dicembre 2026. Per tali finalità, il fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato di 93,47 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e 50,33 per l'anno 2026.

---

**9.39**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4 bis) Per l'anno scolastico 2024/25 sono riattivati fino al 31 dicembre 2024 i contratti sottoscritti ai sensi dell'art. 21, comma 4-*bis* e comma 4-*bis*.1 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 agosto 2023, n. 112.

---

**9.40**

D'ELIA, VERDUCCI, CRISANTI, RANDO

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente: "4-bis. Per l'anno scolastico 2024-25 sono riattivati, fino al 30 giugno 2025, i contratti sottoscritti ai sensi dell'articolo 21, commi 4-*bis* e comma 4-*bis*.1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112."*

---

**9.41**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4 bis) Sono prorogati per l'a.s. 2025/2026 i termini per la mobilità straordinaria su tutti i posti vacanti e disponibili di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, in deroga ai vincoli di permanenza di servizio effettivamente svolto. Può partecipare ai trasferimenti, passaggi di ruolo, utilizzazioni e assegnazioni provvisorie tutto il personale che è in servizio a tempo indeterminato assunto al 31 dicembre 2024.

In deroga ai vincoli esistenti e al limite fissato in sede contrattuale per la mobilità del personale scolastico, la quota per i trasferimenti è stabilita sul 100% dei posti vacanti, annualmente, in ciascuna regione, per il triennio 2024/2026.

---

## **Art. 10**

### **10.3**

TAJANI

*Sopprimere il comma 1*

---

### **10.6**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Al comma 1, dopo le parole: "quotati in mercati regolamentati," sono aggiunte le parole: "e alle società controllate dalle stesse,".*

---

### **10.7**

MANCA, TAJANI, LORENZIN, LOSACCO, MISIANI, NICITA, PARRINI

*Al comma 1, capoverso "5-bis", dopo le parole: "quotati in mercati regolamentati," sono aggiunte le parole: "e alle società controllate dalle stesse,".*

---

### **10.100 (già 10.10)**

MANCA

*Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente: " 1-ter. All'art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. Gli atti di scioglimento o di liquidazione, di cui al comma 5, delle società partecipate o controllate, direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono esenti da imposte fiscali, incluse le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.».*

---

**10.101 (già 10.12)**

FREGOLENT, PAITA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis.1 All'articolo 26, comma 6-bis, del decreto-legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono inserite, in fine, le seguenti parole: "e alle società di cui all'articolo 52, comma 1-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 21, nonché alle partecipazioni da parte della pubblica amministrazione in tali società".»*

---

**10.102 (già 10.13)**

TAJANI

*Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:« 1-ter. Gli effetti delle disposizioni di cui al comma 1 si intendono applicabili a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge»*

---

**10.15**

TURCO

*Sopprimere il comma 2.*

---

**10.103 (già 10.16)**

FREGOLENT, PAITA

*Sopprimere il comma 2*

---

**10.17**

NICITA

*Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) il comma 2-quater è sostituito dal seguente: "2-quater. Al fine di garantire pari opportunità di iniziativa economica in mercati diversi da quelli in cui le imprese di cui al comma 2 agiscono ai sensi del medesimo comma 2-bis, le stesse sono tenute a rendere accessibili a imprese terze, presenti su tali diversi mercati, i medesimi beni o servizi, anche informativi, di cui abbiano la disponibilità esclusiva*

in dipendenza delle attività svolte ai sensi del medesimo comma 2, a condizioni equivalenti a quelle già praticate per l'accesso agli stessi a società da esse partecipate o controllate operanti in tali mercati, e comunque eque e non discriminatorie, fatte salve le determinazioni delle autorità di regolazione di settore, ove applicabili."»

*Conseguentemente, al medesimo comma sopprimere la lettera b)*

---

## **10.18**

NICITA

*Dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

"2-bis. Al fine di ripristinare il disegno istituzionale originario dell'organo decisionale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, consentendone l'operatività in caso di cessazione da parte di uno o più componenti, il numero dei componenti effettivi che compongono l'organo collegiale è costituito dal presidente e da quattro membri, secondo quanto già previsto dalla legge istitutiva 10 ottobre 1990, n. 287. Conseguentemente, è abrogata la lettera d) del comma 1 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis, in ragione dei meccanismi di finanziamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato introdotti dall'articolo 10, comma 7-ter, della 10 ottobre 1990, n. 287, non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica."

---

## **10.19**

MANCA, TAJANI, LORENZIN, LOSACCO, MISIANI, NICITA, PARRINI, ZAMBITO, RANDO

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) al comma 4, penultimo periodo, dopo la parola "liquidazione" aggiungere le seguenti "e gli enti locali che hanno deliberato piani di riequilibrio pluriennale o dichiarato il dissesto finanziario ai sensi, rispettivamente dell'articolo 243-bis e 244 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";

b) al comma 5, sostituire le parole "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" con le parole "entro sessanta

giorni dalla data di conversione del presente decreto legge" e dopo il primo periodo inserire il seguente periodo: "Con intesa in Conferenza Stato Città Autonomie locali, da sancire entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto legge, sono definiti i criteri e la tempistica della sperimentazione su un numero determinato di enti locali.";

c) al comma 8 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "L'ANCI e l'UPI predispongono, con riferimento agli enti locali, un'analisi dei costi connessi agli adeguamenti di cui al presente comma, che viene discussa presso la Conferenza Stato città e autonomie locali entro il 28 febbraio 2025, anche ai fini della valutazione della sostenibilità economica e delle eventuali necessità di sostegno.";

d) al comma 11 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Con riferimento agli enti locali i decreti di cui al periodo precedente sono emanati previa intesa presso la Conferenza Stato Città e autonomie locali.";

e) dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

"11-*bis*. Nel corso del 2025, con uno o più decreti del Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, sono individuati gli enti locali che, su base volontaria, aderiranno ad una sperimentazione, volta a verificarne la rispondenza alle esigenze della finanza locale e ad individuare le eventuali criticità per le conseguenti modifiche intese a realizzare una più efficace disciplina della materia. La sperimentazione si svolgerà nel corso del biennio 2026-2027 e avrà per oggetto le modalità applicative dei principi ITAS, del Quadro concettuale, delle relative linee guida e del piano dei conti. La sperimentazione sarà gestita dall'Ispettorato IGEPA della Ragioneria Generale dello Stato e le principali questioni applicative segnalate dagli enti sperimentatori saranno discusse nella Commissione Arconet di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche in relazione alle possibili semplificazioni dell'attuale disciplina della contabilità finanziaria in connessione con l'attuazione della riforma. Con i decreti di cui al periodo precedente sono individuati, entro il 30 settembre 2025, gli enti che partecipano alla sperimentazione, sulla base di criteri che tengano conto della collocazione geografica e della dimensione demografica, tra quelli candidati dall'Unione delle province d'Italia (UPI) e dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI). Con i medesimi decreti possono essere disposte semplificazioni nella tenuta della contabilità derivante dal citato d.lgs. 118 del 2011, a favore degli enti che aderiranno alla sperimentazione.

---

## 10.21

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*All'articolo, sono apportate le seguenti modifiche:*

- al comma 4, penultimo periodo, dopo la parola "liquidazione" sono aggiunte le seguenti "e gli enti locali che hanno deliberato piani di riequilibrio pluriennale o dichiarato il dissesto finanziario ai sensi, rispettivamente dell'articolo 243-*bis* e 244 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";

- al comma 5, le parole "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle parole "entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto legge" e dopo il primo periodo è inserito il seguente periodo: "Con intesa in Conferenza Stato Città Autonomie locali, da sancire entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto legge, sono definiti i criteri e la tempistica della sperimentazione su un numero determinato di enti locali.";

- al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'ANCI e l'UPI predispongono, con riferimento agli enti locali, un'analisi dei costi connessi agli adeguamenti di cui al presente comma, che viene discussa presso la Conferenza Stato città e autonomie locali entro il 28 febbraio 2025, anche ai fini della valutazione della sostenibilità economica e delle eventuali necessità di sostegno.";

- al comma 11 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con riferimento agli enti locali i decreti di cui al periodo precedente sono emanati previa intesa presso la Conferenza Stato Città e autonomie locali.";

- dopo il comma 11, aggiungere i seguenti commi: "11-*bis*. Nel corso del 2025, con uno o più decreti del Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, sono individuati gli enti locali che, su base volontaria, aderiranno ad una sperimentazione, volta a verificarne la rispondenza alle esigenze della finanza locale e ad individuare le eventuali criticità per le conseguenti modifiche intese a realizzare una più efficace disciplina della materia. La sperimentazione si svolgerà nel corso del biennio 2026-2027 e avrà per oggetto le modalità applicative dei principi ITAS, del Quadro concettuale, delle relative linee guida e del piano dei conti. La sperimentazione sarà gestita dall'Ispettorato IGEPA della Ragioneria Generale dello Stato e le principali questioni applicative segnalate dagli enti sperimentatori saranno discusse nella Commissione Arconet di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche in relazione alle possibili semplificazioni dell'attuale disciplina della contabilità finanziaria in connessione con l'attuazione della riforma. Con i decreti di cui al periodo precedente sono individuati, entro il 30 set-

tembre 2025, gli enti che partecipano alla sperimentazione, sulla base di criteri che tengano conto della collocazione geografica e della dimensione demografica, tra quelli candidati dall'Unione delle province d'Italia (UPI) e dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI). Con i medesimi decreti possono essere disposte semplificazioni nella tenuta della contabilità derivante dal citato d.lgs. 118 del 2011, a favore degli enti che aderiranno alla sperimentazione."

---

### **10.23**

PATUANELLI, PIRRO

*Al comma 4, aggiungere, infine, le seguenti parole: «nonché gli enti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103.»*

---

### **10.31**

MANCA, TAJANI, LORENZIN, MISIANI, NICITA, LOSACCO

*Al comma 8, aggiungere in fine le seguenti parole: " La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome predisporre un'analisi dei costi connessi agli adeguamenti di cui al presente comma che viene discussa presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome entro il 28 febbraio 2025, anche ai fini della valutazione della sostenibilità dei costi e delle eventuali necessità di sostegno."*

---

### **10.104 (già 10.42)**

PIRRO

*Dopo il comma 12-ter, inserire il seguente: «12-quater. L'articolo 44-quinquies del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, è abrogato.».*

---

### **10.45**

MANCA, TAJANI

*Sopprimere il comma 13.*

---

**10.46**

MANCA, TAJANI, LORENZIN, MISIANI, NICITA, LOSACCO

*Al comma 13, sopprimere la lettera a).*

---

**10.47**

MANCA, TAJANI, LORENZIN, MISIANI, NICITA, LOSACCO

*Al comma 13, sopprimere la lettera b).*

---

**10.48**

MANCA, TAJANI, LORENZIN, MISIANI, NICITA, LOSACCO

*Al comma 13, sopprimere la lettera c).*

---

**10.49**

MANCA, TAJANI, LORENZIN, MISIANI, NICITA, LOSACCO

*Al comma 13, sopprimere la lettera d).*

---

**10.105**

DAMANTE, Barbara FLORIDIA

*Sopprimere il comma 13-bis*

---

**10.106 (già 10.500/1)**

NICITA

*Al comma 13-ter, sopprimere le parole da: «nonché» fino a: «maggio 2024» e la lettera a)*

*Conseguentemente, dopo il comma 13-ter, aggiungere il seguente: "13-  
quater. In considerazione degli ulteriori interventi necessari per affrontare la  
situazione di emergenza connessa alla grave crisi del deficit idrico in Sicilia,*

sono stanziati 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 in favore della Regione Sicilia. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, si provvede mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione. A tal fine, entro il 31 dicembre 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale fino a concorrenza dell'importo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.«.

---

## **Art. 10-bis**

### **10-bis.0.100 (già 10.0.1)**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Dopo l'articolo è inserito il seguente:*

### **"Art. 10-ter**

*(Abolizione blocco trasferimenti per talune fattispecie di fondi destinati agli enti locali)*

1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di servizio di rilevanza sociale assegnati ai comuni dalla legislazione vigente, nonché l'ordinato sviluppo degli investimenti degli enti locali, anche in relazione all'abbattimento dei ritardi di pagamento dei crediti commerciali, fino al 31 dicembre 2027 non si applica il blocco dei trasferimenti dovuti agli enti locali in caso di mancata presentazione nei termini previsti dalla legge dei documenti contabili alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) o in caso di mancata tempestiva risposta ai questionari relativi alla determinazione dei fabbisogni standard di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, con riferimento ai seguenti trasferimenti statali:

quote del fondo di solidarietà comunale previste alle lettere d-*quinquies*), d-*sexies*) e d-*octies*) del comma 449, art. 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche a seguito della confluenza delle medesime quote, a de-

correre dal 2025, nel Fondo speciale equità livello dei servizi, in attuazione dell'articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

trasferimenti vincolati alla realizzazione di investimenti comunque denominati e di qualunque fonte finanziaria originaria."

---

**10-bis.0.101 (già 10.0.18)**

MANCA, TAJANI, LORENZIN, LOSACCO, MISIANI, NICITA, PARRINI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 10-ter**

*(Misura interessi applicabili a crediti di enti in dissesto o in bilancio stabilmente riequilibrato)*

1. Al comma 4 dell'articolo 248 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è aggiunto in fine il seguente periodo: "La misura degli interessi che maturano successivamente al rendiconto di cui all'articolo 256, applicabili ai crediti che residuano dalla gestione commissariale, si intende fissata al tasso legale pro tempore vigente."

---

**Art. 11**

**11.23**

CROATTI, TURCO, Barbara FLORIDIA

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è rifinanziato per un importo pari ad euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

---

### **11.26**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Al comma 4, dopo le parole «fondazione Santa Lucia IRCCS di Roma» sono inserite le seguenti: «finalizzato alla garanzia della copertura del costo del lavoro diretto e indiretto, nonché all'acquisto di farmaci e presidi per garantire la continuità assistenziale, in ragione dell'amministrazione straordinaria della Fondazione».*

---

### **11.27**

PIRRO

*Al comma 4, dopo le parole «fondazione Santa Lucia IRCCS di Roma» aggiungere le seguenti: «finalizzato alla garanzia della copertura del costo del lavoro diretto e indiretto, nonché all'acquisto di farmaci e presidi per garantire la continuità assistenziale, in ragione dell'amministrazione straordinaria della Fondazione.».*

---

### **11.28**

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

*Al comma 4, dopo le parole «fondazione Santa Lucia IRCCS di Roma» aggiungere le seguenti: «finalizzato alla garanzia della copertura del costo del lavoro diretto e indiretto, nonché all'acquisto di farmaci e presidi per garantire la continuità assistenziale, in ragione dell'amministrazione straordinaria della Fondazione».*

---

### **11.29**

LOREFICE

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

*«4-bis. Per l'anno 2024, è assegnato un contributo di 300 mila euro all'Istituto Superiore di sanità al fine di garantire l'attività del progetto Sentieri (Studio Epidemiologico Nazionale dei Territori e degli Insediamenti Esposti a Rischio da Inquinamento). Agli oneri derivanti dal presente comma pari a euro 300 mila euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente*

riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

---

## **Art. 11-ter**

### **11-ter.100 (già 11.0.500/1)**

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

*Al comma 3, al quinto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvaguardando i livelli occupazionali».*

---

### **11-ter.101 [già 11.0.500/2 (testo 2)]**

NICITA

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. Al fine di concludere le procedure amministrative finalizzate alla realizzazione del nuovo complesso ospedaliero di Siracusa, di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, tenendo conto dell'aumento dei costi derivanti dall'incremento dei prezzi per le opere pubbliche e della sua variante progettuale, è istituito, entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, un tavolo tecnico presso il Ministero della salute, con la partecipazione di un rappresentante del Presidente della Regione Siciliana e del Sindaco della Città di Siracusa avente ad oggetto la ricognizione, da concludersi entro i successivi 30 giorni, dei maggiori costi e degli ulteriori finanziamenti già attivati per l'esecuzione dell'opera rispetto a quanto previsto dall'accordo stipulato dal Ministro della salute e dalla Regione Siciliana ai sensi dell'articolo 20, della legge 11 marzo 195 1988, n. 67.>»*

---

**11-ter.0.100 (già 11.0.15)**

MANCA, TAJANI, LORENZIN

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente articolo:*

**«Art. 11-quater**

*(Estensione riabilitazione)*

1. Ai fini dell'eliminazione delle liste di attesa e del contenimento della spesa sanitaria, nel rispetto di quanto definito dai livelli essenziali di assistenza, agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale sono garantiti i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria, cardiorespiratoria e delle funzioni auditive, già riconosciuti agli assicurati dall'INAIL per ciascuna delle patologie per gli stessi previste.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per il 2024 e a 5 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Conseguentemente, il fabbisogno sanitario nazionale standard è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2024 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.».

---

**11-ter.0.101 (già 11.0.16)**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 11-quater**

*(Estensione riabilitazione)*

1. Ai fini dell'eliminazione delle liste di attesa e del contenimento della spesa sanitaria, nel rispetto di quanto definito dai livelli essenziali di assistenza, agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale sono garantiti i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria, cardiorespiratoria e delle funzioni auditive, già riconosciuti agli assicurati dall'INAIL per ciascuna delle patologie per gli stessi previste.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per il 2024 e a 5 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Conseguentemente, il fabbisogno sanitario nazionale

standard è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2024 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.».

---

**11-ter.0.102 (già 11.0.22)**

LORENZIN, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, CAMUSSO

*Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:*

**«Art. 11-quater**

*(Misure in materia di videosorveglianza presso i presidi sanitari)*

1. Al fine di garantire l'incolumità e la sicurezza dei pazienti e del personale sanitario che svolge la propria attività nell'ambito dei presidi sanitari operanti sul territorio nazionale, sono stanziati 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028 per l'istallazione di sistemi di videosorveglianza all'interno dei presidi medesimi.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 1.

3. Nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose avvenuti all'interno dei presidi sanitari, per i quali è obbligatorio l'arresto ai sensi dell'articolo 380 del codice di procedura penale, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del medesimo codice colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.

4. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028, si provvede:

a) quanto a 12,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 12,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

---

**11-ter.0.103 (già 11.0.26)**

NICITA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 11-quater**

*(Tavolo ricognitivo finanziamenti per il Polo ospedaliero di Siracusa)*

1. Al fine di concludere le procedure amministrative finalizzate alla realizzazione del nuovo complesso ospedaliero di Siracusa, di cui all'articolo 42-*bis* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, tenendo conto dell'aumento dei costi derivanti dall'incremento dei prezzi per le opere pubbliche e della sua variante progettuale, a valere sulle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione destinate agli interventi di sanità pubblica, è istituito, entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, un tavolo tecnico presso il Ministero della salute, con la partecipazione di un rappresentante del Presidente della Regione Siciliana e del Sindaco della Città di Siracusa avente ad oggetto la ricognizione, da concludersi entro i successivi 30 giorni, dei maggiori costi e degli ulteriori finanziamenti già attivati per l'esecuzione dell'opera rispetto a quanto previsto dall'accordo stipulato dal Ministro della salute e dalla Regione Siciliana ai sensi dell'articolo 20, della legge 11 marzo 1958, n. 67.»

---

**Art. 12**

**12.1**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, Aurora FLORIDIA

*Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:*

1. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale, il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 1000 milioni di euro per l'anno 2025 e di 3000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, per l'assunzione di ricercatori e per il conseguente consolidamento nella posizione di professore di prima e seconda fascia.

2. L'assegnazione dei fondi di cui al comma 1 è effettuata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca al fine di incrementare l'organico in deroga al Sistema di accreditamento vigente previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2017.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante quanto previsto al comma 4.

4. Entro il 30 novembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2025-2027, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2025 e a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

---

## 12.4

VERDUCCI, D'ELIA

*Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti: "2-bis. All'articolo 1, comma 297, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «640 milioni di euro per l'anno 2024, 690 milioni di euro per l'anno 2025 e 740 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «740 milioni di euro per l'anno 2024, 790 milioni di euro per l'anno 2025 e 840 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».*

*2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis, pari a 100 milioni a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante rimodulazione e eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, al fine di conseguire risparmi di spesa e maggiori entrate pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Entro il 30 ottobre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."*

---

## 12.5

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI, Aurora FLORIDIA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2 bis)* Nell'ambito della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2023-2025 sono istituiti i quadrimestri quarto e quinto, successivi a quelli previsti dall'articolo 2, comma 1, del decreto direttoriale n. 1796 del 27 ottobre 2023. A tal fine la domanda di partecipazione alla procedura di cui all'articolo 1 del citato decreto direttoriale, a pena di esclusione, è presentata, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, rispettivamente a decorrere dal 6 novembre 2024 ed entro il 4 marzo 2025 per il quarto quadrimestre, e a decorrere dal 5 marzo 2025 ed entro il 3 luglio 2025 per il quinto quadrimestre. I lavori riferiti al quinto quadrimestre si concludono entro il 3 novembre 2025. Le Commissioni nazionali formate sulla base del decreto direttoriale n. 1211 del 28 luglio 2023, restano in carica fino al 15 aprile 2026."

---

## Art. 13

## 13.3

VERDUCCI

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti: «3-bis.* Al fine della conservazione e della informatizzazione degli archivi storici di quotidiani politici a diffusione nazionale, è istituito presso il Ministero della cultura un apposito Fondo con dotazione di 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025. Le risorse del Fondo possono essere assegnate, con decreto del Ministro della cultura, da emanare con cadenza annuale entro il 28 febbraio di ciascun anno, alle Soprintendenze per i beni culturali, ad enti o altri soggetti individuati con il medesimo decreto per lo svolgimento delle attività di conservazione ed informatizzazione degli archivi storici di cui al presente comma.

*3-ter.* Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis, pari a 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

---

## **Art. 14**

### **14.3**

MANCA, TAJANI

*Sopprimere il comma 4.*

---

### **14.100 (già 14.6)**

MANCA, TAJANI, LORENZIN

*Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente: «4-ter. All'articolo 1, comma 545-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", con esclusione delle attività di spettacolo viaggiante e parchi di divertimento".»*

---

## **Art. 16**

### **16.1**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Sopprimere l'articolo.*

---

## **Art. 17-ter**

### **17-ter.0.100 (già 17.0.11)**

NICITA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 17-quater**

1. Ai fini dell'applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 22 dicembre 2023, che ha stabilito l'illegittimità dei commi 1 e 2 dell'articolo 43 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, in relazione, rispettivamente, alla mancata espressa indicazione del fatto che le assegnazioni derivanti dal fondo rotativo di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 devono essere utilizzate solo a titolo di cassa e alla mancata previsione dell'obbligo di iscrizione in bilancio di un accantonamento al fondo anticipazione di liquidità di importo pari alle anticipazioni incassate e non restituite, gli enti locali che hanno utilizzato le assegnazioni ottenute a titolo del predetto fondo rotativo per la copertura di debiti fuori bilancio, per il ripiano dei rispettivi disavanzi e comunque per la copertura di spese di competenza non precedentemente impegnate, iscrivono le eventuali passività emergenti dall'applicazione della citata sentenza a decorrere dal rendiconto dell'esercizio finanziario 2024.

2. Al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni fondamentali, gli enti locali interessati possono ripianare l'eventuale disavanzo o maggiore disavanzo derivante dall'iscrizione delle passività di cui al comma 1 in un massimo di dieci annualità in quote costanti, a decorrere dall'annualità 2025.

3. Ai fini della quantificazione degli effetti della citata sentenza n. 224 del 2024, gli enti locali che hanno acquisito trasferimenti a titolo di fondi rotativi di cui al comma 1 redigono una apposita nota integrativa del rendiconto relativo all'esercizio 2023. La predetta nota integrativa può indicare variazioni dei mezzi di copertura delle spese non ammissibili ai sensi della citata sentenza n. 224 del 2023, comunque coerenti con i rendiconti pro tempore approvati. In caso di variazioni dei risultati di amministrazione derivanti dalle suddette revisioni delle coperture, il rendiconto relativo all'esercizio 2024 tiene conto dei nuovi risultati.

4. La nota integrativa di cui al comma 3 viene inviata al Ministero dell'Interno, Direzione centrale per la Finanza locale, esclusivamente per via telematica ed entro il 31 dicembre 2024, su apposita piattaforma informatica allestita dalla Direzione medesima. Con decreto del Ministero dell'Interno, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI e l'Unione delle

province d'Italia (UPI), sono determinati le modalità e i tempi di trasmissione, nonché il modello di rilevazione dei dati che verrà reso disponibile sulla predetta piattaforma informatica.

5. La Conferenza Stato-città e autonomie locali esamina le informazioni pervenute ai sensi comma 2 entro il mese di febbraio 2025, sulla base di una relazione prodotta dalla stessa Direzione centrale per la Finanza locale, di concerto con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle finanze, con eventuale evidenza dei casi di difficile sostenibilità finanziaria della copertura dei maggiori disavanzi di cui gli enti locali hanno segnalato l'emersione.

---

**17-ter.0.101 (già 17.0.13)**

MANCA, TAJANI, LORENZIN, LOSACCO, MISIANI, NICITA, PARRINI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 17-quater**

1. Il comma 1091 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente: «1091. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto, possono, con proprio regolamento, prevedere che il gettito complessivamente riscosso, sia in conto competenza che in conto residui, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, riferibile ad atti di sollecito al pagamento, inviti al contraddittorio, accertamento e recupero dell'evasione dell'imposta municipale propria e della TARI, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate tributarie e patrimoniali e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga ai limiti di cui agli articoli 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e 1, comma 557 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle entrate patrimoniali, nonché anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 50 per cento del trattamento tabellare

annuo lordo individuale. Nel caso in cui il servizio di accertamento sia affidato in concessione, la percentuale di cui al periodo precedente è ridotta al 15 per cento ed è finalizzata ad incentivare le attività di controllo sull'operato del concessionario e di supporto alle attività del concessionario stesso eventualmente previste dall'affidamento del servizio.».

2. Dopo il comma 1091 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è inserito il seguente comma: «1091-*bis*. Il comma 1091, così come riformulato dal presente provvedimento, si applica a decorrere dagli incentivi erogabili per l'anno 2023. Gli incentivi erogabili al personale dipendente non avvocato, anche di qualifica dirigenziale, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b) del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, si intendono esclusi dai limiti di spesa previsti dall'articolo 1, comma 557 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.».

---

**17-ter.0.102 (già 17.0.16)**

MANCA, TAJANI, LORENZIN, LOSACCO, MISIANI, NICITA, PARRINI, ZAMBITO, RANDO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 17-*quater***

*(Modifiche alla disciplina del Canone Unico Patrimoniale)*

1. All'articolo 1, comma 820, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alle parole: "L'applicazione del" sono anteposte le parole "Per i Comuni"

---

**17-ter.0.103 (già 17.0.17)**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**"Art. 17-*quater***

*(Modifiche alla disciplina del Canone Unico Patrimoniale)*

1. All'articolo 1, comma 820, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono anteposte le seguenti parole:

"Per i Comuni".

---

**17-ter.0.104 (già 17.0.19)**

MANCA, TAJANI, LORENZIN, LOSACCO, MISIANI, NICITA, PARRINI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 17-quater**

*(Monitoraggio del gettito dell'IMU riconducibile all'abitazione principale, anche a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022)*

1. Al fine di monitorare gli effetti delle modifiche intervenute nel periodo di vigenza dell'IMU in materia di regime di imposizione sull'abitazione principale e conseguentemente sulla capienza dei trasferimenti sostitutivi a ristoro delle perdite di gettito introdotti dai commi da 10 a 16 e dai commi 53 e 54 dell'articolo 1 delle legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022, è costituito presso il Dipartimento delle Finanze del ministero dell'Economia e delle finanze un tavolo di confronto con la partecipazione della Ragioneria generale dello Stato, del Ministero dell'Interno e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci).

2. Entro il 30 giugno 2025, il Direttore del Dipartimento delle Finanze presenta una relazione sui risultati dei lavori del tavolo di confronto comprendente la quantificazione su base locale delle eventuali variazioni intervenute nel volume della base imponibile qualificata come abitazione principale e le modalità per valutare gli effetti sul medesimo fenomeno della citata sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022.»

---

**17-ter.0.105 (già 17.0.20)**

FREGOLENT, PAITA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 17-ter.1**

*(Disposizione in materia di Comunità energetiche rinnovabili e rete elettrica nazionale di distribuzione)*

1. Al fine di conseguire fattivamente i target del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza previsti dalla Missione 2 (M2-Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo), e garantire priorità di allaccio alla rete di distribuzione per le configurazioni che presentano istanza di accesso all'incentivo, entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente legge in Gazzetta Ufficiale, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, istituisce una Cabina di Regia con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, il Gestore dei Servizi Energetici, TERNA, i distributori di rete elettrica nazionale, le Regioni e gli Enti Locali, per verificare lo stato delle reti di distribuzione e trasmissione, stabilire priorità di intervento anche a valere sulle risorse all'uopo allocate del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sia di tipo infrastrutturale che regolatorio, al fine di tutelare l'autoproduzione diffusa su tutto il territorio nazionale.

2. All'articolo 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: "2-bis.1. L'energia prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo diffuso, nei limiti della sola quota di energia che viene condivisa all'interno del perimetro della medesima cabina primaria di consegna, secondo le modalità indicate dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e successive disposizioni di attuazione, non assume alcuna rilevanza reddituale in quanto istantaneamente autoconsumata.". 3. All'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, alla lettera c) è aggiunto, infine, il seguente periodo: "In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, lett. b) del presente decreto, gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 possono accedere agli strumenti di incentivazione di cui all'articolo 8 e alle compensazioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a) del presente decreto anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, purché i suddetti impianti e utenze di consumo siano situate all'interno dei territori degli enti locali stessi."

4. All'articolo 119, comma 16-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole "fino a 200 kW" sono sostituite con le parole "fino ad 1 MW"; b) dopo le parole "di cui all'articolo

42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8" sono aggiunte le seguenti: "e di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199"."

---

**17-ter.0.106 (già 17.0.25)**

MANCA, TAJANI, LORENZIN, LOSACCO, MISIANI, NICITA, PARRINI, ZAMBITO, RANDO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 17-quater**

*(Modalità accesso al Fondo prosecuzione opere pubbliche)*

1. Le richieste di accesso al Fondo per la prosecuzione delle Opere Pubbliche sono consentite anche alle Stazioni Appaltanti che abbiano avuto accesso al Fondo per l'avvio delle Opere Indifferibili, qualora tali risorse non siano risultate sufficienti a coprire i maggiori costi.»

---

**17-ter.0.107 (già 17.0.26)**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**"Art. 17-quater**

*(Modalità accesso al Fondo prosecuzione opere pubbliche)*

1. Le richieste di accesso al Fondo per la prosecuzione delle Opere Pubbliche sono consentite anche alle Stazioni Appaltanti che abbiano avuto accesso al Fondo per l'avvio delle Opere Indifferibili, qualora tali risorse non siano risultate sufficienti a coprire i maggiori costi."

---

**17-ter.0.108 (già 17.0.38)**

MANCA, TAJANI, LORENZIN, LOSACCO, MISIANI, NICITA, PARRINI, ZAMBITO,  
RANDO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 17-quater**

*(Nuovo termine approvazione bilancio consolidato)*

1. Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 18, comma 1, lettera c) le parole "entro il 30 settembre dell'anno successivo" sono sostituite dalle parole "entro il 31 ottobre dell'anno successivo";

b) Al punto 1 dell'Allegato n. 4/4 del decreto legislativo n. 118/2011, recante principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, dopo le parole "approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento" sono sostituite dalle seguenti: "approvato entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento".»

---

**17-ter.0.109 (già 17.0.36)**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**"Art. 17-quater**

*(Nuovo termine approvazione bilancio consolidato)*

1. Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 18, comma 1, lettera c) le parole "entro il 30 settembre dell'anno successivo" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre dell'anno successivo";

b) Al punto 1 dell'Allegato n. 4/4 del decreto legislativo n. 118/2011, recante principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, le parole "approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento" sono sostituite dalle seguenti: "approvato entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento".

---

**17-ter.0.110 (già 17.0.39)**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**"Art. 17-quater**

*(Proroga deroga rendicontazione contributi straordinari maggiori oneri energia e gas)*

1. All'articolo 5, comma 6-ter, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole "nello stesso anno 2022," sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2022 e 2023".

---

**17-ter.0.111 (già 17.0.47)**

MANCA, TAJANI, LORENZIN, LOSACCO, MISIANI, NICITA, PARRINI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 17-quater**

*(Utilizzo avanzi vincolati di rilevanza sociale)*

1. Limitatamente agli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026, gli enti territoriali possono applicare al bilancio di previsione, anche in deroga alle previsioni di cui ai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, gli avanzi vincolati derivanti da trasferimenti statali a valere su fondi nazionali ed europei da impiegarsi nei settori sociale, scuola, sicurezza urbana e protezione civile, nonché nella realizzazione di investimenti locali.»

---

**17-ter.0.112 (già 17.0.51)**

MANCA, TAJANI, LORENZIN, LOSACCO, MISIANI, NICITA, PARRINI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 17-quater**  
*(Rigenerazione Urbana)*

1. All'articolo 1, comma 538, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole "quindici mesi" sono sostituite dalle parole "trenta mesi";

b) alla lettera b) le parole "venti mesi" sono sostituite dalle seguenti "trentasei mesi".

Sono conseguentemente fatti salvi i contributi per i quali non sia stata ancora avviata, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, la procedura di affidamento dei lavori.

---

**Art. 18-quinquies**

**18-quinquies.0.100 (già 18.0.8)**

MANCA, TAJANI, LORENZIN, MISIANI, NICITA, LOSACCO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 18-sexies**  
*(Nomina Energy Manager in convezione con altri Comuni)*

1. All'articolo 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. I Comuni che siano tenuti, ai sensi del comma 1, alla nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia possono assolvere all'obbligo attraverso accordo, convenzione o associazione con altri Comuni, anche di dimensione superiore, a norma dell'art. 30 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 287. La modalità di associazione tra più Comuni può essere impiegata anche dai Comuni che intendano dotarsi del responsabile per la

conservazione e l'uso razionale dell'energia pur non rientrando tra i soggetti obbligati."

---

**18-quinquies.0.101 (già 18.0.9)**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**"Art. 18-sexies**

*(Nomina Energy Manager in convezione con altri Comuni)*

1. All'art. 19 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10 dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma 1-bis:

"1-bis. I Comuni che siano tenuti, ai sensi del comma 1, alla nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia possono assolvere all'obbligo attraverso accordo, convenzione o associazione con altri Comuni, anche di dimensione superiore, a norma dell'art. 30 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 287. La modalità di associazione tra più Comuni può essere impiegata anche dai Comuni che intendano dotarsi del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia pur non rientrando tra i soggetti obbligati."

---

**18-quinquies.0.102 (già 18.0.13)**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**"Art. 18-sexies**

*(Disciplina del potenziamento uffici entrate e dei relativi incentivi)*

1. L'articolo 1, comma 1091, legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dai seguenti:

«1091. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto, possono, con proprio regolamento, prevedere che il gettito complessivamente riscosso, sia in conto competenza che in conto residui, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, riferibile ad atti di sollecito al pagamento, inviti al contraddittorio, accertamento e recu-

pero dell'evasione dell'imposta municipale propria e della TARI, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate tributarie e patrimoniali e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga ai limiti di cui agli articoli 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e 1, comma 557 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle entrate patrimoniali, nonché anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 50 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. Nel caso in cui il servizio di accertamento sia affidato in concessione, la percentuale di cui al periodo precedente è ridotta al 15 per cento ed è finalizzata ad incentivare le attività di controllo sull'operato del concessionario e di supporto alle attività del concessionario stesso eventualmente previste dall'affidamento del servizio.».

«1091-bis. Il comma che precede si applica a decorrere dagli incentivi erogabili per l'anno 2023. Gli incentivi erogabili al personale dipendente non avvocato, anche di qualifica dirigenziale, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b) del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, si intendono esclusi dai limiti di spesa previsti dall'articolo 1, comma 557 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.».

---

### **18-quinquies.0.103 (già 18.0.14)**

MANCA, TAJANI, LORENZIN, LOSACCO, MISIANI, NICITA, PARRINI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 18-sexies**

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 31-bis, le parole "entro il 30 aprile 2024" sono sostituite dalle parole "entro il 31 ottobre 2024";

b) al comma 34 il secondo periodo è sostituito con il seguente: "Con decreto del Ministero dell'interno da emanarsi entro il 30 novembre 2025 si procede alla revoca dei contributi nei confronti degli enti inadempienti agli obblighi di cui al comma 31-*bis*".

---

**18-quinquies.0.104 (già 18.0.17)**

MANCA, TAJANI, LORENZIN, LOSACCO, MISIANI, NICITA, PARRINI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 18-*sexies***

1. Al fine di conseguire i target del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza previsti dalla Missione 2 (M2-Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo), e garantire priorità di allaccio alla rete di distribuzione per le configurazioni che presentano istanza di accesso all'incentivo, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, istituisce una Cabina di Regia con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, il Gestore dei Servizi Energetici, TERNA, i distributori di rete elettrica nazionale, le Regioni e gli Enti Locali, per verificare lo stato delle reti di distribuzione e trasmissione, stabilire priorità di intervento anche a valere sulle risorse all'uopo allocate del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sia di tipo infrastrutturale che regolatorio, al fine di tutelare l'autoproduzione diffusa su tutto il territorio nazionale.

2. All'articolo 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente: "3. L'energia prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo diffuso, nei limiti della sola quota di energia che viene condivisa all'interno del perimetro della medesima cabina primaria di consegna, secondo le modalità indicate dal d.lgs. 199/2021 e successive disposizioni di attuazione, non assume alcuna rilevanza reddituale in quanto istantaneamente autoconsumata."

3. All'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, alla lettera c) è aggiunto infine il seguente periodo: "In deroga alle previsioni di cui all'art. 8, comma 1, lett. b) del presente decreto, gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 possono accedere agli strumenti di incentivazione di cui all'articolo 8 e alle compensazioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a) del presente decreto anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la

stessa cabina primaria, purché i suddetti impianti e utenze di consumo siano situate all'interno dei territori degli enti locali stessi."

4. All'articolo 119, comma 16-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "fino a 200 kW" sono sostituite con le parole "fino ad 1 MW";

b) dopo le parole "di cui all'articolo 42-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8" sono aggiunte le seguenti: "e di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199".

---

### **18-quinquies.0.105 (già 18.0.18)**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 18-*sexies***

*(Disposizione in materia di Comunità energetiche rinnovabili e rete elettrica nazionale di distribuzione)*

1. Al fine di conseguire i target del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza previsti dalla Missione 2 (M2-Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo), e garantire priorità di allaccio alla rete di distribuzione per le configurazioni che presentano istanza di accesso all'incentivo, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, istituisce una Cabina di Regia con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, il Gestore dei Servizi Energetici, TERNA, i distributori di rete elettrica nazionale, le Regioni e gli Enti Locali, per verificare lo stato delle reti di distribuzione e trasmissione, stabilire priorità di intervento anche a valere sulle risorse all'uopo allocate del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sia di tipo infrastrutturale che regolatorio, al fine di tutelare l'autoproduzione diffusa su tutto il territorio nazionale.

2. All'articolo 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente: "3. L'energia prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo diffuso, nei limiti della sola quota di energia che viene condivisa all'interno del perimetro della medesima cabina primaria di consegna, secondo le modalità indicate dal d.lgs. 199/2021 e successive disposizioni di attuazione, non assume alcuna rilevanza reddituale in quanto istantaneamente autoconsumata."

3. All'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, alla lettera c) è aggiunto infine il seguente periodo: "In deroga alle previsioni di cui all'art. 8, comma 1, lett. b) del presente decreto, gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 possono accedere agli strumenti di incentivazione di cui all'articolo 8 e alle compensazioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a) del presente decreto anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, purché i suddetti impianti e utenze di consumo siano situate all'interno dei territori degli enti locali stessi."

4. All'articolo 119, comma 16-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "fino a 200 kW" sono sostituite con le parole "fino ad 1 MW";

b) dopo le parole "di cui all'articolo 42-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8" sono aggiunte le seguenti: "e di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199".

---

### **18-quinquies.0.106 (già 18.0.19)**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **"Art. 18-*sexies***

*(Rigenerazione urbana)*

1. Alla legge 234/2921, art. 1, comma 538, lettera a) le parole "quindici mesi" sono sostituite dalle seguenti "trenta mesi" e alla lettera b) le parole "venti mesi" sono sostituite dalle seguenti "trentasei mesi".

Conseguentemente, sono fatti salvi i contributi per i quali non sia stata ancora avviata, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, la procedura di affidamento dei lavori.

---

**18-quinquies.0.107 (già 18.0.21)**

MANCA, TAJANI, LORENZIN, LOSACCO, MISIANI, NICITA, PARRINI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 18-sexies**

1. Al decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, all'articolo 12-*bis*, comma 1, lettera b), alla fine del periodo, la parola: «ventiquattro» è sostituita dalle seguenti: «trentasei, e comunque prorogabili fino al 30 giugno 2026».

---

**18-quinquies.0.108 (già 18.0.22)**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**"Art. 18-sexies**

*(Segretari comunali - proroga termine art. 12 bis decreto-legge 4/2022)*

1. Al decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, all'articolo 12-*bis*, comma 1, lettera b), alla fine del periodo, la parola: «ventiquattro» è sostituita dalle seguenti: «trentasei, e comunque prorogabili fino al 30 giugno 2026».

---

**18-quinquies.0.109 (già 18.0.23)**

MANCA, TAJANI, LORENZIN, LOSACCO, MISIANI, NICITA, PARRINI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 18-sexies**

*(Abolizione sanzioni sulla presentazione delle certificazioni risorse straordinarie covid-19 per il 2022)*

1. L'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è abrogato.

---

**18-quinquies.0.110 (già 18.0.24)**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**"Art. 18-sexies**

*(Abolizione sanzioni sulla presentazione delle certificazioni sulle risorse straordinarie Covid-19 per il 2022)*

1. L'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 è abrogato.

---

**18-quinquies.0.111 (già 18.0.25)**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**"Art. 18-sexies**

*(Esonero rendicontazioni ex art. 158 TUEL per i contributi straordinari energia)*

1. All'articolo 5, comma 6-ter, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è apportata la seguente modifica: le parole "nello stesso anno 2022," sono sostituite dalle seguenti parole "negli anni 2022 e 2023".

---

**18-quinquies.0.112 (già 18.0.27)**

TAJANI, MANCA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 18-sexies**

*(Interpretazione autentica decorrenza tassazione costituzione diritti reali di godimento su beni immobili)*

1. L'articolo 1, comma 92 lettera b), della legge 30 dicembre 2023 n.213, si interpreta nel senso che la disposizione in esso recata si applica

con riguardo ai redditi derivanti dagli atti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2024»

---

**18-quinquies.0.113 (già 18.0.31)**

MANCA, TAJANI, LORENZIN, LOSACCO, MISIANI, NICITA, PARRINI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 18-sexies**

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 498 è inserito il seguente comma:

"498-*bis*. Il commissariamento di cui al comma 499, a seguito del mancato raggiungimento degli obiettivi di servizio relativi al 2021, 2022 e 2023, è sospeso nel caso in cui le assegnazioni inutilizzate non superino, nel caso del potenziamento dei servizi sociali comunali, la somma complessiva di 15mila euro, ovvero, se superiore, il valore corrispondente al 5 per cento delle somme assegnate oggetto di rendicontazione e, nel caso dei servizi di asilo nido e di trasporto scolastico di studenti con disabilità, un valore complessivo pari al costo di due utenti per ciascuna delle annualità oggetto di rendicontazione. Nei casi di cui al periodo precedente, il Ministero dell'Interno invia al sindaco del comune interessato un invito a provvedere all'utilizzo dei fondi ai fini del raggiungimento degli obiettivi di servizio in applicazione del comma 500, indicando la necessità di rendicontazione e monitoraggio secondo le modalità attuative di cui al comma 501;"

b) al comma 499, dopo le parole "SOSE Spa," sono inserite le parole "di cui al comma 498,".»

---

**18-quinquies.0.114 (già 18.0.32)**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**"Art. 18-sexies**

*(Revisione del commissariamento per mancato raggiungimento degli obiettivi di servizio in caso di importi minimi.)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 498 è inserito il seguente comma:

"498-bis. Il commissariamento di cui al comma 499, a seguito del mancato raggiungimento degli obiettivi di servizio relativi al 2021, 2022 e 2023, è sospeso nel caso in cui le assegnazioni inutilizzate non superino, nel caso del potenziamento dei servizi sociali comunali, la somma complessiva di 15mila euro, ovvero, se superiore, il valore corrispondente al 5 per cento delle somme assegnate oggetto di rendicontazione e, nel caso dei servizi di asilo nido e di trasporto scolastico di studenti con disabilità, un valore complessivo pari al costo di due utenti per ciascuna delle annualità oggetto di rendicontazione. Nei casi di cui al periodo precedente, il Ministero dell'Interno invia al sindaco del comune interessato un invito a provvedere all'utilizzo dei fondi ai fini del raggiungimento degli obiettivi di servizio in applicazione del comma 500, indicando la necessità di rendicontazione e monitoraggio secondo le modalità attuative di cui al comma 501;"

b) al comma 499, dopo le parole "SOSE Spa," sono inserite le parole "di cui al comma 498,".

---

**18-quinquies.0.115 (già 18.0.33)**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**"Art. 18-sexies**

*(Facoltà di rimodulazione o riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale)*

1. Gli enti locali che hanno proceduto all'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con provvedimento consiliare adottato tra il 1° gennaio 2019 e il 30 giugno 2024, possono comunicare, entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente provvedimento, l'esercizio della facoltà di rimodulare o di riformulare il suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale, in deroga ai termini previsti dalle norme vigenti.

2. La facoltà di cui al comma precedente è applicabile anche dagli enti locali che a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 2023 registrano in sede di deliberazione del rendiconto dell'esercizio 2023 un aumento delle passività da ripianare per effetto dell'utilizzo risultato illegittimo di quote del fondo rotativo loro assegnato ai sensi dell'articolo 243-*ter* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Le comunicazioni di cui al comma 1, primo periodo, e al comma 2 sono effettuate alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente e alla Commissione di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nel caso in cui l'ente locale, ai sensi dell'articolo 243-*quater*, comma 5, del medesimo testo unico, abbia già impugnato la delibera di diniego del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, la comunicazione è trasmessa anche alle sezioni riunite della Corte dei conti.

4. Entro il novantesimo giorno successivo alle comunicazioni di cui al comma 2, gli enti locali interessati presentano nelle forme di rito una proposta di rimodulazione o di riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, che sostituisce il piano a suo tempo presentato. "

---

### **18-*quinquies*.0.116 (già 18.0.35)**

MANCA, TAJANI, LORENZIN, LOSACCO, MISIANI, NICITA, PARRINI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 18-*sexies***

*(Facoltà di rimodulazione o riformulazione  
del piano di riequilibrio finanziario pluriennale)*

1. Gli enti locali che hanno proceduto all'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con provvedimento consiliare adottato tra il 1° gennaio 2019 e il 30 giugno 2024, possono comunicare, entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, l'esercizio della facoltà di rimodulare o di riformulare il suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale, in deroga ai termini previsti dalle norme vigenti.

2. La facoltà di cui al comma precedente è applicabile anche dagli enti locali che a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 2023 registrano in sede di deliberazione del rendiconto dell'esercizio 2023 un

aumento delle passività da ripianare per effetto dell'utilizzo risultato illegittimo di quote del fondo rotativo loro assegnato ai sensi dell'articolo 243-*ter* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Le comunicazioni di cui al comma 1, primo periodo, e al comma 2 sono effettuate alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente e alla Commissione di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nel caso in cui l'ente locale, ai sensi dell'articolo 243-*quater*, comma 5, del medesimo testo unico, abbia già impugnato la delibera di diniego del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, la comunicazione è trasmessa anche alle sezioni riunite della Corte dei conti.

4. Entro il novantesimo giorno successivo alle comunicazioni di cui al comma 2, gli enti locali interessati presentano nelle forme di rito una proposta di rimodulazione o di riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, che sostituisce il piano a suo tempo presentato.»

---

### **18-quinquies.0.117 (già 18.0.36)**

MANCA, TAJANI, LORENZIN, LOSACCO, MISIANI, NICITA, PARRINI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 18-*sexies***

*(Disciplina dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità degli enti locali in dissesto finanziario)*

1. Nelle more di una organica revisione delle norme riguardanti la disciplina delle crisi finanziarie degli enti locali, con particolare riferimento agli articoli 244 e seguenti del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché al fine di dare attuazione alla delibera della Corte dei conti-Sezione delle autonomie n. 8 dell'8 luglio 2022, gli enti locali in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del citato testo unico, non espongono, nel risultato di amministrazione, il fondo di ammontare pari all'importo complessivo delle anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, e delle anticipazioni di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data di riferimento del rendiconto. Resta fermo l'obbligo di restituzione delle rate annuali dovute per le anticipazioni ricevute. Gli enti locali di cui al primo periodo ricostituiscono l'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità in occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria di cui all'articolo 256, comma 11, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,

n. 267, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre dell'esercizio finanziario al quale il rendiconto di cui sopra si riferisce.

2. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali da parte degli enti locali di cui al comma 1, l'eventuale maggiore disavanzo residuo derivante dalla ricostituzione del Fondo anticipazioni di liquidità è ripianato, a decorrere dall'esercizio successivo a quello di approvazione del primo conto consuntivo conseguente all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria, in quote costanti entro il termine massimo di dieci anni. In ogni caso, il maggior disavanzo ripianabile, in deroga all'art. 188 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, non potrà essere superiore all'importo complessivo delle anticipazioni di liquidità non restituite al 31 dicembre dell'esercizio antecedente all'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, al netto delle ulteriori anticipazioni nel frattempo rimborsate o da rimborsare al 31 dicembre dell'esercizio finanziario al quale il rendiconto della gestione liquidatoria si riferisce. Anche per tali enti trova applicazione l'art. 52, comma 1-ter, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106.

3. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono abrogati i commi 6-ter, 6-quater, 6-quinquies e 6-sexies.

---

### **18-quinquies.0.118 (già 18.0.37)**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 18-sexies**

*(Disciplina dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità degli enti locali in dissesto finanziario)*

1. Nelle more di una organica revisione delle norme riguardanti la disciplina delle crisi finanziarie degli enti locali, con particolare riferimento agli articoli 244 e seguenti del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché al fine di dare attuazione alla delibera della Corte dei conti-Sezione delle autonomie n. 8 dell'8 luglio 2022, gli enti locali in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del citato testo unico, non espongono, nel risultato di amministrazione, il fondo di ammontare pari all'importo complessivo delle anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, e delle anticipazioni di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,

n. 77, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data di riferimento del rendiconto. Resta fermo l'obbligo di restituzione delle rate annuali dovute per le anticipazioni ricevute. Gli enti locali di cui al primo periodo ricostituiscono l'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità in occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria di cui all'articolo 256, comma 11, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre dell'esercizio finanziario al quale il rendiconto di cui sopra si riferisce.

2. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali da parte degli enti locali di cui al comma 1, l'eventuale maggiore disavanzo residuo derivante dalla ricostituzione del Fondo anticipazioni di liquidità è ripianato, a decorrere dall'esercizio successivo a quello di approvazione del primo conto consuntivo conseguente all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria, in quote costanti entro il termine massimo di dieci anni. In ogni caso, il maggior disavanzo ripianabile, in deroga all'art. 188 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, non potrà essere superiore all'importo complessivo delle anticipazioni di liquidità non restituite al 31 dicembre dell'esercizio antecedente all'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, al netto delle ulteriori anticipazioni nel frattempo rimborsate o da rimborsare al 31 dicembre dell'esercizio finanziario al quale il rendiconto della gestione liquidatoria si riferisce. Anche per tali enti trova applicazione l'art. 52, comma 1-ter, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106.

3. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono abrogati i commi 6-ter, 6-quater, 6-quinquies e 6-sexies.

---

### **18-quinquies.0.119 (già 18.0.38)**

MANCA, TAJANI, LORENZIN, LOSACCO, MISIANI, NICITA, PARRINI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 18-sexies**

*(Ripiano dei maggiori disavanzi da imputazione fondo di rotazione in applicazione della sentenza Corte costituzionale n. 224/2023)*

1. Ai fini dell'applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 22 dicembre 2023, che ha stabilito l'illegittimità dei commi 1 e 2 dell'articolo 43 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, in relazione, rispettivamente, alla mancata espressa indicazione del fatto che le assegnazioni deri-

vanti dal fondo rotativo di cui all'articolo 243-*ter* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 devono essere utilizzate solo a titolo di cassa e alla mancata previsione dell'obbligo di iscrizione in bilancio di un accantonamento al fondo anticipazione di liquidità di importo pari alle anticipazioni incassate e non restituite, gli enti locali che hanno utilizzato le assegnazioni ottenute a titolo del predetto fondo rotativo per la copertura di debiti fuori bilancio, per il ripiano dei rispettivi disavanzi e comunque per la copertura di spese di competenza non precedentemente impegnate, iscrivono le eventuali passività emergenti dall'applicazione della citata sentenza a decorrere dal rendiconto dell'esercizio finanziario 2024.

2. Al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni fondamentali, gli enti locali interessati possono ripianare l'eventuale disavanzo o maggiore disavanzo derivante dall'iscrizione delle passività di cui al comma 1 in un massimo di dieci annualità in quote costanti, a decorrere dall'annualità 2025.

3. Ai fini della quantificazione degli effetti della citata sentenza n. 224 del 2024, gli enti locali che hanno acquisito trasferimenti a titolo di fondi rotativi di cui al comma 1 redigono una apposita nota integrativa del rendiconto relativo all'esercizio 2023. La predetta nota integrativa può indicare variazioni dei mezzi di copertura delle spese non ammissibili ai sensi della citata sentenza n. 224 del 2023, comunque coerenti con i rendiconti pro tempore approvati. In caso di variazioni dei risultati di amministrazione derivanti dalle suddette revisioni delle coperture, il rendiconto relativo all'esercizio 2024 tiene conto dei nuovi risultati.

4. La nota integrativa di cui al comma 3 viene inviata al Ministero dell'Interno, Direzione centrale per la Finanza locale, esclusivamente per via telematica ed entro il 31 dicembre 2024, su apposita piattaforma informatica allestita dalla Direzione medesima. Con decreto del Ministero dell'Interno, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI), sono determinati le modalità e i tempi di trasmissione, nonché il modello di rilevazione dei dati che verrà reso disponibile sulla predetta piattaforma informatica.

5. La Conferenza Stato-città e autonomie locali esamina le informazioni pervenute ai sensi comma 2 entro il mese di febbraio 2025, sulla base di una relazione prodotta dalla stessa Direzione centrale per la Finanza locale, di concerto con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle finanze, con eventuale evidenza dei casi di difficile sostenibilità finanziaria della copertura dei maggiori disavanzi di cui gli enti locali hanno segnalato l'emersione.

---

**18-quinquies.0.120 (già 18.0.39)**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**"Art. 18-sexies**

*(Ripiano dei maggiori disavanzi da imputazione fondo rotazione - applicazione sentenza Corte costituzionale n. 224/2023)*

1. Ai fini dell'applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 22 dicembre 2023, che ha stabilito l'illegittimità dei commi 1 e 2 dell'articolo 43 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, in relazione, rispettivamente, alla mancata espressa indicazione del fatto che le assegnazioni derivanti dal fondo rotativo di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 devono essere utilizzate solo a titolo di cassa e alla mancata previsione dell'obbligo di iscrizione in bilancio di un accantonamento al fondo anticipazione di liquidità di importo pari alle anticipazioni incassate e non restituite, gli enti locali che hanno utilizzato le assegnazioni ottenute a titolo del predetto fondo rotativo per la copertura di debiti fuori bilancio, per il ripiano dei rispettivi disavanzi e comunque per la copertura di spese di competenza non precedentemente impegnate, iscrivono le eventuali passività emergenti dall'applicazione della citata sentenza a decorrere dal rendiconto dell'esercizio finanziario 2024.

2. Al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni fondamentali, gli enti locali interessati possono ripianare l'eventuale disavanzo o maggiore disavanzo derivante dall'iscrizione delle passività di cui al comma 1 in un massimo di dieci annualità in quote costanti, a decorrere dall'annualità 2025.

3. Ai fini della quantificazione degli effetti della citata sentenza n. 224 del 2024, gli enti locali che hanno acquisito trasferimenti a titolo di fondi rotativi di cui al comma 1 redigono una apposita nota integrativa del rendiconto relativo all'esercizio 2023. La predetta nota integrativa può indicare variazioni dei mezzi di copertura delle spese non ammissibili ai sensi della citata sentenza n. 224 del 2023, comunque coerenti con i rendiconti pro tempore approvati. In caso di variazioni dei risultati di amministrazione derivanti dalle suddette revisioni delle coperture, il rendiconto relativo all'esercizio 2024 tiene conto dei nuovi risultati.

4. La nota integrativa di cui al comma 3 viene inviata al Ministero dell'Interno, Direzione centrale per la Finanza locale, esclusivamente per via telematica ed entro il 31 dicembre 2024, su apposita piattaforma informatica allestita dalla Direzione medesima. Con decreto del Ministero dell'Interno, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI), sono determinati le modalità e i tempi di trasmissione, nonché il modello di rilevazione dei dati che verrà reso disponibile sulla predetta piattaforma informatica.

5. La Conferenza Stato-città e autonomie locali esamina le informazioni pervenute ai sensi comma 2 entro il mese di febbraio 2025, sulla base

di una relazione prodotta dalla stessa Direzione centrale per la Finanza locale, di concerto con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle finanze, con eventuale evidenza dei casi di difficile sostenibilità finanziaria della copertura dei maggiori disavanzi di cui gli enti locali hanno segnalato l'emersione."

---

**18-quinquies.0.121 (già 18.0.44)**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**"Art. 18-sexies**

*(Utilizzo avanzi vincolati di rilevanza sociale)*

1. Limitatamente agli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026, gli enti territoriali possono applicare al bilancio di previsione, anche in deroga alle previsioni di cui ai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, gli avanzi vincolati derivanti da trasferimenti statali a valere su fondi nazionali ed europei da impiegarsi nei settori sociale, scuola, sicurezza urbana e protezione civile, nonché nella realizzazione di investimenti locali.

---

**18-quinquies.0.122 (già 18.0.45)**

MANCA, TAJANI, LORENZIN, LOSACCO, MISIANI, NICITA, PARRINI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 18-sexies**

1. Con riferimento ai contributi di cui ai commi 139 e seguenti dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativi alle assegnazioni intervenute dal 2020 al 2023, il superamento del termine di cui all'articolo 1, comma 143, della medesima legge non comporta la revoca del contributo a condizione che il ritardo non superi i sei mesi successivi alla scadenza stabilita dalla normativa vigente per ciascuna delle opere finanziate.»

---

**18-quinquies.0.123 (già 18.0.49)**

MANCA, TAJANI, LORENZIN, MISIANI, NICITA, LOSACCO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 18-sexies**

*(Disposizione in materia di Comunità energetiche rinnovabili e rete elettrica nazionale di distribuzione)*

1. Al fine di conseguire fattivamente i target del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza previsti dalla Missione 2 (M2-Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo), e garantire priorità di allaccio alla rete di distribuzione per le configurazioni che presentano istanza di accesso all'incentivo, entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente legge in Gazzetta Ufficiale, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, istituisce una Cabina di Regia con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, il Gestore dei Servizi Energetici, TERNA, i distributori di rete elettrica nazionale, le Regioni e gli Enti Locali, per verificare lo stato delle reti di distribuzione e trasmissione, stabilire priorità di intervento anche a valere sulle risorse all'uopo allocate del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sia di tipo infrastrutturale che regolatorio, al fine di tutelare l'autoproduzione diffusa su tutto il territorio nazionale.

2. All'articolo 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente: "2-*ter*. L'energia prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo diffuso, nei limiti della sola quota di energia che viene condivisa all'interno del perimetro della medesima cabina primaria di consegna, secondo le modalità indicate dal presente decreto e dalle disposizioni di attuazione, non assume alcuna rilevanza reddituale in quanto istantaneamente autoconsumata."

3. All'articolo 30, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è aggiunto infine il seguente periodo: "In deroga alle previsioni di cui all'art. 8, comma 1, lett. b) del presente decreto, gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 possono accedere agli strumenti di incentivazione di cui all'articolo 8 e alle compensazioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a) del presente decreto anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, purché i suddetti impianti e utenze di consumo siano situate all'interno dei territori degli enti locali stessi."

4. All'articolo 119, comma 16-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "fino a 200 kW" sono sostituite con le parole "fino ad 1 MW";

b) dopo le parole "di cui all'articolo 42-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8" sono aggiunte le seguenti: "e di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199".

---

## Art. 19

### 19.4

MANCA

*Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al capoverso 527-ter, secondo periodo, dopo le parole: "costituisce una economia che concorre" aggiungere le seguenti: "alla copertura dei disavanzi delle aziende del servizio sanitario regionale e";*

b) *al capoverso 527-quater, al primo periodo, dopo le parole: "fatto salvo l'incremento del disavanzo da debito autorizzato e non contratto per il finanziamento di investimenti dell'esercizio 2024" inserire le seguenti: "e le risorse del fondo destinate alla copertura dei disavanzi delle aziende del servizio sanitario regionale"*

---

### 19.5

TAJANI, MANCA

*All'articolo 19, apportare le seguenti modifiche:*

a) *Al comma 1, lettera b), alinea 527-ter, al secondo periodo, dopo le parole "costituisce un'economia che concorre" inserire le seguenti "alla copertura dei disavanzi delle aziende del servizio sanitario regionale e"*

b) *Al comma 1, lettera b), alinea 527-quater, al primo periodo, dopo le parole "fatto salvo l'incremento del disavanzo da debito autorizzato e non contratto per il finanziamento di investimenti dell'esercizio 2024" inserire le*

seguenti "e le risorse del fondo destinate alla copertura dei disavanzi delle aziende del servizio sanitario regionale"

---

### **19.0.1**

MANCA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 19-bis**

1. All'articolo 2, comma 68, lettera d), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, la parola "secondo" è soppressa.

---

### **19.0.2**

PIRRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 19-bis.**

*(Erogazione del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato)*

1. All'articolo 2, comma 68, lettera d), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, la parola "secondo" è soppressa."

---

#### **19.0.4**

MANCA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

##### **«Art. 19-bis**

1. Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18, comma 1, lettera c), dopo le parole "entro il 30 settembre dell'anno successivo" sono inserite le seguenti ", ovvero per le Regioni entro il 31 ottobre dell'anno successivo";

b) all'articolo 68, comma 5, le parole "30 settembre" sono sostituite dalle seguenti "31 ottobre";

c) dopo il comma 5 dell'articolo 68, è inserito il seguente: "5-bis. I bilanci consolidati delle Regioni sono trasmessi alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche entro sette giorni dalla loro approvazione.".

2. Al punto 1 dell'Allegato n. 4/4 al decreto legislativo n. 118/2011, dopo le parole "approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento" sono aggiunte le seguenti "ovvero entro il 31 ottobre per le Regioni".

3. All'articolo 9, comma 1 - quinquies del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 dopo le parole "previsto per l'approvazione" sono inserite "ovvero entro 7 giorni per il bilancio consolidato".

#### **19.0.15**

NICITA

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

##### **«Art. 19-bis**

*(Ripiano dei maggiori disavanzi da imputazione fondo di rotazione (applicazione sentenza Corte costituzionale n. 224/2023))*

1. Ai fini dell'applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 22 dicembre 2023, che ha stabilito l'illegittimità dei commi 1 e 2 dell'articolo 43 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, in relazione, rispettivamente, alla mancata espressa indicazione del fatto che le assegnazioni derivanti dal fondo rotativo di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 devono essere utilizzate solo a titolo di cassa e alla man-

cata previsione dell'obbligo di iscrizione in bilancio di un accantonamento al fondo anticipazione di liquidità di importo pari alle anticipazioni incassate e non restituite, gli enti locali che hanno utilizzato le assegnazioni ottenute a titolo del predetto fondo rotativo per la copertura di debiti fuori bilancio, per il ripiano dei rispettivi disavanzi e comunque per la copertura di spese di competenza non precedentemente impegnate, iscrivono le eventuali passività emergenti dall'applicazione della citata sentenza a decorrere dal rendiconto dell'esercizio finanziario 2024.

2. Al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni fondamentali, gli enti locali interessati possono ripianare l'eventuale disavanzo o maggiore disavanzo derivante dall'iscrizione delle passività di cui al comma 1 in un massimo di dieci annualità in quote costanti, a decorrere dall'annualità 2025.

3. Ai fini della quantificazione degli effetti della citata sentenza n. 224 del 2024, gli enti locali che hanno acquisito trasferimenti a titolo di fondi rotativi di cui al comma 1 redigono una apposita nota integrativa del rendiconto relativo all'esercizio 2023. La predetta nota integrativa può indicare variazioni dei mezzi di copertura delle spese non ammissibili ai sensi della citata sentenza n. 224 del 2023, comunque coerenti con i rendiconti pro tempore approvati. In caso di variazioni dei risultati di amministrazione derivanti dalle suddette revisioni delle coperture, il rendiconto relativo all'esercizio 2024 tiene conto dei nuovi risultati.

4. La nota integrativa di cui al comma 3 viene inviata al Ministero dell'Interno, Direzione centrale per la Finanza locale, esclusivamente per via telematica ed entro il 31 dicembre 2024, su apposita piattaforma informatica allestita dalla Direzione medesima. Con decreto del Ministero dell'Interno, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI), sono determinati le modalità e i tempi di trasmissione, nonché il modello di rilevazione dei dati che verrà reso disponibile sulla predetta piattaforma informatica.

5. La Conferenza Stato-città e autonomie locali esamina le informazioni pervenute ai sensi comma 2 entro il mese di febbraio 2025, sulla base di una relazione prodotta dalla stessa Direzione centrale per la Finanza locale, di concerto con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle finanze, con eventuale evidenza dei casi di difficile sostenibilità finanziaria della copertura dei maggiori disavanzi di cui gli enti locali hanno segnalato l'emersione.»

---

## **Art. 20**

### **20.3**

MANCA

*Sostituire il comma 3, con il seguente:* " 3. Ai fini del rilascio del contributo di cui al comma 1 possono presentare istanza al Ministero del turismo i soggetti indicati al medesimo comma che, nel periodo dal 15 gennaio 2024 al 31 marzo 2024, hanno subito una riduzione dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non inferiore al 30% rispetto a quelli conseguiti nel periodo dal 15 gennaio 2023 al 31 marzo 2023".

---

### **20.4**

MANCA

*Al comma 3 sostituire le parole "dal 1° novembre 2021 al 31 marzo 2022" con le seguenti: "dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023".*

---

## **Art. 21-bis**

### **21-bis.0.100 (già 21.0.8)**

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

*Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 21-bis.1**

*(Disposizioni in materia di asili nido e scuole dell'infanzia comunali)*

1. La spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2017, n. 65, gestiti direttamente dai comuni, non rileva ai fini della determinazione del valore della spesa di perso-

nale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.»

---

**21-bis.0.101 (già 21.0.9)**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 21-ter**

*(Disposizioni in materia di asili nido e scuole dell'infanzia comunali)*

1. La spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2017, n. 65, gestiti direttamente dai comuni, non rileva ai fini della determinazione del valore della spesa di personale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.»

---